SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140º — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1º febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica.

Imprese aventi la sede legale in uno stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.

Imprese aventi la sede legale in uno stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.

Da 99A0562 a 99A564

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1999, n. **16.**

Disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: «Durata dell'ufficio. Conferma».

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.».

Art. 2.

1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1998, n. **501.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Ritenuto che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 33 della legge n. 675 del 1996, con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, devono essere emanate norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, nonché la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 675 del 1996, devono essere previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, della medesima legge, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge stessa e per l'invio della notificazione dei trattamenti di dati personali per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro idoneo sistema;

Considerato che il regolamento deve disciplinare ulteriori aspetti riguardanti, tra l'altro, l'inoltro della notificazione per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la misura del contributo spese per l'accesso ai dati personali, la determinazione delle indennità di funzione del presidente e dei componenti del Garante, le modalità di svolgimento degli accessi alle banche di dati, delle ispezioni e delle verifiche, nonché la custodia di determinati atti e documenti, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7, comma 5, 13, comma 2, 30, comma 6, e 32, commi 3 e 7, della legge n. 675 del 1996;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

IL GARANTE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge». Ai medesimi fini, si intende, altresì:

a) per «presidente», il presidente del Garante per la protezione dei dati personali;

b) per «componenti», i componenti del Garante per la protezione dei dati personali;

c) per «Ufficio», l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2.

Garante

1. Il Garante:

a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;

b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale;

c) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del segretario generale, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

d) assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3.

Presidente e componenti

1. Il presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

2. Il presidente rappresenta il Garante, e sulla base degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*:

a) designa i componenti preposti alla cura di singole questioni;

b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

c) coordina i rapporti del Garante con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, e sovraintende alle relazioni con le autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali;

d) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere.

3. Il Garante nomina un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente può delegare temporaneamente singole funzioni ad uno dei componenti.

5. I componenti curano i rapporti di cui al comma 2, lettera *c),* del presente articolo, in base alle decisioni del Garante.

Art. 4.

Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti

1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 30, comma 4, della legge.

2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilità. La deliberazione è adottata con l'astensione dell'interessato.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilità, il Garante dichiara la decadenza del componente ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge.

4. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina.

5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi.

6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma che precede è accertato dal Garante.

7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.

Art. 5.

Riunioni

1. Il Garante ha sede in Roma e si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza.

2. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti entro il secondo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone.

3. Ciascun componente, indicandone le ragioni, può chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso.

4. Salvi i casi di urgenza, la competente struttura predispone la documentazione utile entro il quinto giorno antecedente alla riunione, e sottopone al segretario generale lo schema delle osservazioni dell'Ufficio. Le osservazioni e la relativa documentazione sono formate anche mediante strumenti informatici e telematici e poste senza ritardo a disposizione del presidente e dei componenti, unitamente agli eventuali aggiornamenti.

5. Per la validità delle riunioni del Garante è necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i componenti, le persone addette all'Ufficio o i consulenti.

6. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario. Il presidente può chiamare il segretario generale o altro funzionario a riferire su singole questioni.

7. Le deliberazioni, siglate dal relatore, sono sottoscritte dal presidente e dal segretario generale.

8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno.

9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, lettera *l),* della legge, di approvazione del documento programmatico di cui all'articolo 24 e del rendiconto, ovvero allorché occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge.

Art. 6.

Indennità e rimborsi

1. Al presidente compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione (*segue la parola «complessiva», non ammessa al «Visto» della Corte dei conti*) in godimento al primo presidente della Corte di cassazione. L'indennità per i componenti è pari ai due terzi di quella spettante al presidente.

2. Al presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Capo II

L'UFFICIO

Art. 7.

Il segretario generale

1. All'Ufficio è preposto il segretario generale che è nominato per un quadriennio. La nomina può essere rinnovata alla scadenza.

2. Il segretario generale sovrintende al funzionamento delle strutture e vigila affinché l'attività dell'Ufficio sia svolta secondo gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione definiti dal Garante. A tal fine:

a) verifica la completezza della documentazione predisposta per le riunioni del Garante e formula le osservazioni dell'Ufficio;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Garante;

c) coordina l'attività dei responsabili delle strutture e può sostituirsi ad essi in caso di inottemperanza alle direttive impartite; vigila sull'osservanza delle norme e delle disposizioni di servizio ad esso applicabili; promuove riunioni periodiche del personale, ai fini di una reciproca informativa circa il lavoro svolto;

d) esercita, secondo i criteri e i limiti fissati nel presente regolamento, i poteri di spesa nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

e) coordina la partecipazione del personale dell'Ufficio a gruppi di lavoro e a comitati, adotta gli atti opportuni per assicurare che l'Ufficio operi, di regola, mediante strumenti informatici e telematici.

Art. 8.

Organizzazione interna

1. (*Precedono le parole «Con il regolamento interno», non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*) il Garante definisce l'organizzazione dell'Ufficio secondo i seguenti criteri:

a) determinare le competenze di ciascuna struttura sulla base della omogeneità e della organicità delle funzioni;

b) garantire la speditezza della azione amministrativa, evitando la frammentazione di procedure e favorendo il coordinamento delle strutture;

c) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi anche mediante la utilizzazione di professionalità esterne nei modi di cui all'articolo 33, comma 4, della legge.

2. (*Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti*).

Art. 9.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 10.

Custodia degli atti riservati

1. Con provvedimento del Garante è istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria è preposto il segretario generale e un numero di addetti all'Ufficio non superiore a cinque unità, assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* della legge è regolato dal Garante in conformità ai criteri ossevati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Diritti di segreteria

1. Il Garante stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei diritti di segreteria inerenti ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei relativi costi di gestione, nonché le modalità del loro pagamento, tenendo conto del disposto dell'articolo 12. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo III

REGISTRO GENERALE DEI TRATTAMENTI

Art. 12.

Notificazioni

1. Le notificazioni previste dalla legge sono effettuate, di regola, su supporto informatico, utilizzando modelli conformi allo schema predisposto dal Garante. Il Garante favorisce la disponibilità dei modelli, in particolare presso i pubblici esercizi, anche sulla base di convenzioni stipulate dal Garante con enti, associazioni di categoria e privati. Una volta predisposta, la notificazione su supporto informatico è sottoscritta dal titolare e dal responsabile anche sul supporto cartaceo sul quale deve essere riprodotta. Entrambi i supporti sono trasmessi al Garante mediante unica lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mani proprie nell'Ufficio.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Garante individua la data a decorrere dalla quale la notificazione può essere effettuata anche per via telematica, sulla base dei modelli di cui al comma 1 resi disponibili anche mediante strumenti telematici. La notificazione è trasmessa mediante un servizio di posta elettronica o altro servizio indicato dal Garante, idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione della notificazione anche per mezzo di un messaggio di conferma.

3. La notificazione è effettuata avvalendosi dei modelli di cui al comma 1 anche quando è redatta su supporto cartaceo, ed è trasmessa al Garante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mani proprie nell'Ufficio.

4. Anche quando il titolare effettua la notificazione con l'assistenza delle rappresentanze di categoria dei piccoli imprenditori e degli artigiani, ovvero di ordini professionali, oppure per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la notifica si considera avvenuta:

a) nei casi di cui ai commi 1 e 3, nel giorno indicato nell'avviso di ricevimento o nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio;

b) nel caso di cui al comma 2, nel giorno della avvenuta ricezione.

5. La notificazione può essere effettuata per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge, sulla base dei modelli predisposti dal Garante tenendo conto della modulistica approvata con decreto del Ministro dell'industria, commercio, artigianato e agri-

coltura 7 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 febbraio 1996, n. 37, supplemento ordinario n. 27. Anche in tal caso la notifica si intende avvenuta nel giorno di ricezione da parte dell'Ufficio.

6. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento all'evoluzione delle nuove tecnologie.

7. Nell'individuare l'ammontare dei diritti di segreteria per la notificazione il Garante tiene conto anche delle forme semplificate introdotte in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f),* della legge 31 dicembre 1996, n. 676. I medesimi diritti:

a) sono corrisposti mediante versamento diretto o postale nei casi di cui ai commi 1 e 3;

b) sono ridotti della metà nel caso di cui al comma 2;

c) nel caso di cui al comma 5, sono versati secondo le modalità stabilite dal predetto provvedimento, con il quale è individuato anche il rimborso spese forfettario alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 13.

Tenuta e consultazione del registro

1. Il Garante istituisce il registro generale di cui all'articolo 31 della legge, e vi include le notizie inserite nelle notificazioni ricevute.

2. Il registro è accessibile gratuitamente a chiunque senza particolari formalità, presso l'Ufficio ovvero mediante terminale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge. Il Garante può autorizzare altre forme di consultazione per via telematica, e può effettuare ricerche qualora il tenore della richiesta permetta di risalire agevolmente alle notizie oggetto di interesse.

3. Il Garante può individuare limiti e modalità per la consultazione relativa alla descrizione generale concernente le misure di sicurezza indicate nella notificazione.

4. I dati estratti in sede di consultazione possono essere trattati unicamente per finalità di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati.

5. Il materiale informativo trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge è utilizzato per le opportune verifiche e successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

Capo IV

AUTORIZZAZIONI, ACCERTAMENTI E DIVIETI

Art. 14.

Autorizzazioni

1. I provvedimenti del Garante che anche su richiesta autorizzano il trattamento di dati relativamente a determinate categorie di titolari o di trattamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il Garante ne cura la conoscenza tra il pubblico ai sensi dell'articolo 31 della legge.

2. Nel caso in cui una richiesta di autorizzazione riguardi un trattamento che è oggetto di un provvedimento adottato ai sensi del comma 1, il Garante può provvedere comunque sulla richiesta qualora le specifiche modalità del trattamento lo giustifichino.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa al Garante nei modi di cui all'articolo 12 ovvero mediante telefax, utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante. L'autorizzazione può essere rilasciata anche mediante telefax.

4. Qualora il richiedente sia stato invitato dal Garante o dall'Ufficio a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

6. (*Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti*).

Art. 15.

Accertamenti

1. Qualora vi sia l'assenso scritto ed informato del titolare o del responsabile, gli accertamenti di cui all'articolo 32, comma 2, della legge possono essere eseguiti anche senza l'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. Gli accessi alle banche dati, le ispezioni e le verifiche di cui all'articolo 32 della legge effettuati presso il titolare o il responsabile sono eseguiti dandone informazione al responsabile o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati del trattamento.

3. Salvo che per i trattamenti di cui all'articolo 4 della legge, l'autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge può essere richiesta anche dal presidente ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

4. Salvo sia diversamente disposto nel decreto di autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso qualora ciò possa facilitarne l'esecuzione.

5. I soggetti interessati, ai quali è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, devono prestare la collaborazione necessaria per l'esecuzione dell'accertamento. L'accertamento è eseguito anche in caso di rifiuto e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare.

6. L'accertamento può essere eseguito anche dal personale dell'Ufficio munito di documento di riconoscimento, assistito, ove necessario, da consulenti ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge, ovvero da altro

organo dello Stato di cui il Garante si avvalga ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge medesima. I soggetti predetti possono procedere a rilievi e ad operazioni tecniche e possono estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica.

7. All'accertamento possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. Dell'accesso è redatto sommario processo verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

8. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere trasmessi anche mediante telefax.

Art. 16.

Segnalazioni e divieti

1. Prima di impartire taluno dei divieti o delle segnalazioni previsti, in particolare nel caso di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *c)* ed *l),* della legge, il Garante può invitare il titolare o il responsabile, anche in contraddittorio con gli interessati, ad effettuare il blocco.

2. I provvedimenti di divieto, quando per il numero o per la complessità degli accertamenti i destinatari non siano facilmente identificabili, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Capo V

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 17.

Accesso ai dati personali

1. La richiesta di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c),* n. 1), della legge può essere avanzata anche per il tramite degli incaricati del trattamento, senza formalità ed anche verbalmente.

2. L'interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato deve inoltre esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. Nei casi previsti dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la autenticazione non è necessaria. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax. Si applica anche per la richiesta l'articolo 12, comma 6.

4. L'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia.

5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o ad una specifica banca dati, la comunicazione o il riscontro all'interessato devono comprendere tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.

6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati, sempreché in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c),* n. 1), della legge, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, il contributo spese che può essere richiesto non può eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, e non può comunque superare l'importo di lire ventimila. Il contributo è determinato forfettariamente in L. 5.000 qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma verbale.

8. Il contributo di cui al comma 7 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro dal quale risulta l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni.

9. Ai fini di una più efficace applicazione dell'articolo 13 della legge, i titolari dei trattamenti adottano le opportune misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto della definizione di «dato personale» contenuta nell'articolo 1 della legge;

b) a semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si applicano anche agli altri casi disciplinati dall'articolo 13 della legge, nei quali, tuttavia, non è dovuto alcun contributo spese.

Capo VI

RICORSI

Art. 18.

Presentazione e contenuto del ricorso

1. Il ricorso, ai sensi dell'articolo 29 della legge, è presentato o trasmesso al Garante a mezzo piego raccomandato o nei modi di cui all'articolo 12, comma 2, e deve contenere:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la residenza o la sede del ricorrente, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile;

b) il nome dell'eventuale procuratore speciale e il domicilio eventualmente eletto;

c) l'indicazione del provvedimento richiesto, nonché della data della richiesta al responsabile ovvero del pregiudizio imminente ed irreparabile che permetta di prescindere dalla richiesta medesima;

d) gli elementi posti a fondamento della domanda;

e) la sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata nelle forme di legge.

2. L'autenticazione non è richiesta qualora la sottoscrizione sia apposta presso l'Ufficio o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati e al quale la procura sia stata conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile. L'autenticazione non è richiesta qualora il ricorso sia trasmesso mediante taluno dei servizi di cui all'articolo 12, comma 2, a partire dalla data ivi indicata.

3. Al ricorso sono allegate l'eventuale procura, la copia della richiesta avanzata al responsabile e la prova del versamento dei diritti di segreteria.

4. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione, nonché l'indicazione di un recapito che permetta di inviare comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale anche tramite telefax, telefono o indirizzo di posta elettronica.

5. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 19.

Inammissibilità

1. Il ricorso è dichiarato inammissibile:

a) quando proviene da un soggetto non legittimato;

b) nei casi previsti dall'articolo 29, commi 1 e 2, della legge;

c) qualora difetti di taluno degli elementi indicati nell'articolo 18, commi 1 e 3, salvo che il ricorrente o il procuratore speciale non lo abbiano regolarizzato, anche su invito dell'Ufficio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, entro tre giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tal caso, il ricorso si considera presentato all'atto della regolarizzazione.

Art. 20.

Procedimento

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato a cura dell'Ufficio al titolare e al responsabile, con l'avvertimento della facoltà di aderirvi spontaneamente entro tre giorni dalla sua comunicazione.

2. In caso di adesione spontanea, è dichiarato il non luogo a provvedere. Nel medesimo caso, se vi è stata previa richiesta del ricorrente, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte, è determinato in misura forfettaria.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio, anche dal relatore o dal responsabile del procedimento o mediante videoconferenza.

4. Il provvedimento che dispone una perizia ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti, le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

5. Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

6. Il provvedimento anche provvisorio o di rigetto adottato dal Garante è comunicato alle parti entro tre giorni presso il domicilio eletto o, in mancanza, presso quello indicato nel ricorso o nelle memorie.

7. Il provvedimento di cui all'articolo 29, comma 5, della legge può essere adottato anche prima della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Se vi è l'assenso delle parti, il termine di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, della legge può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori venti giorni.

9. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento espresso che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico, anche in parte, del soccombente.

10. I provvedimenti di accoglimento o di rigetto sono pubblicati ai sensi dell'articolo 21 previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalità. I medesimi provvedimenti possono essere comunicati alle parti anche mediante telefax.

11. Qualora sorgano difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, della legge, il Garante, sentite

le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, ove necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21.

Bollettino e quesiti

1. Il Garante promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati, previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalità, i provvedimenti più significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità, e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti;

2. Il Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.

3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge, in particolare mediante il Bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.

Art. 22.

Rappresentanza e difesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Capo VIII

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 23.

Contabilità speciale

1. Alle spese di funzionamento del Garante, ivi comprese quelle dell'Ufficio, si provvede mediante apertura di una contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Garante.

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sul fondo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge.

3. Alla contabilità speciale di cui al comma 1 affluiscono anche le somme corrisposte a titolo di pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 33, comma 3, della legge o a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti.

4. Il Garante può stipulare apposita convenzione con soggetti pubblici e privati, al fine di disciplinare, sulla base di criteri di semplicità e di speditezza, le modalità di versamento delle somme di cui al comma 3.

Art. 24.

Programmazione finanziaria

1. Le spese sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, all'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da osservare nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 25.

Spese e pagamenti per beni e servizi

1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli in materia di procedure contrattuali, le iniziative di spesa per la fornitura di beni e servizi sono deliberate dal Garante o, sulla base dei criteri stabiliti dal Garante, dal presidente.

2. Alle spese di cui al comma 1 provvede il presidente o, per sua delega, il segretario generale, sulla base dei criteri stabiliti dal Garante.

Art. 26.

Pagamenti

1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal presidente o, per sua delega, dal segretario generale o da altro dirigente.

2. Sugli ordini di pagamento emessi dal presidente, dal segretario generale o dal dirigente di cui al comma 1, è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.

Art. 27.

Conservazione delle somme

1. Le somme versate sulla contabilità speciale non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere conservate per effettuare i pagamenti fino al termine dell'esercizio successivo. Alla chiusura di tale esercizio il Garante può individuare le somme relative a programmi già deliberati che possono essere ulteriormente conservate per il biennio successivo.

Art. 28.

Spese per i servizi in economia

1. Per le spese occorrenti all'affitto e alla manutenzione dei locali, all'acquisto e alla manutenzione di mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai servizi dell'economato, il presidente può autorizzare l'economo-cassiere ad effettuare spese di importo non superiore a lire dieci milioni, ai migliori prezzi correnti.

2. Gli assuntori e i fornitori devono prestare, se richiesti, idonea cauzione.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29.

Servizio di cassa interno

1. Il presidente può autorizzare, previa determinazione del Garante, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere è conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente in servizio presso il Garante, per un periodo non superiore a due anni. L'incarico è rinnovabile per non più di tre volte consecutive.

2. L'economo-cassiere, posto funzionalmente alle dipendenze del segretario generale, può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del presidente, di un fondo non superiore a lire venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si può provvedere, di norma, al pagamento delle spese minute di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali o di vetture nonché delle spese per i trasporti e per l'acquisto di carburante, giornali e pubblicazioni periodiche.

3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di rappresentanza, nonché le spese per la pubblicazione di bandi ed altri avvisi sulle *Gazzette Ufficiali,* sulla stampa quotidiana e su altri bollettini periodici, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale.

4. Nessun pagamento può essere effettuato con il fondo a disposizione senza il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.

Art. 30.

Economo-cassiere

1. L'economo-cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarità formale delle relative determinazioni di pagamento; è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

2. L'economo-cassiere tiene:

a) un registro di cassa per le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata e il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;

b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

3. Il denaro e i valori sono custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.

Art. 31.

Situazione di cassa

1. Il responsabile del servizio di amministrazione e contabilità provvede mensilmente alla ricognizione materiale del denaro e dei valori custoditi nella cassa, sulla base della situazione di cassa compilata dall'economo-cassiere mediante apposito verbale.

Art. 32.

Inventari

1. Dei beni acquistati o dati in uso al Garante sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

Manutenzione dei beni

1. L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario e provvede direttamente alla manutenzione dei beni, degli arredamenti e dei materiali in dotazione all'Ufficio; vigila, altresì, sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene:

a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione all'Ufficio;

b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

Art. 34.

Elenco indicativo delle spese di funzionamento

1. Sul fondo per le spese di funzionamento del Garante gravano le seguenti spese:

a) le indennità spettanti al presidente e ai componenti, nonché al segretario generale;

b) gli stipendi, le indennità e gli altri assegni fissi spettanti al personale in servizio presso l'Ufficio;

c) i compensi per il lavoro straordinario e quelli incentivanti la produttività;

d) i compensi ai consulenti e alle società di consulenza, (*seguono alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*);

e) le indennità e i rimborsi-spese per missioni svolte anche dal presidente e dai componenti nel territorio nazionale e all'estero;

f) le spese postali e per servizi telegrafici, telefonici e telematici, nonché le altre spese inerenti al servizio di corrispondenza;

g) le spese di locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti, nonché per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di autoveicoli, carburante e lubrificante;

h) le spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili ed arredi, per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine per scrivere e per calcolo, di apparecchiature telefoniche e televisive, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione e di strumenti elettronici o comunque automatizzati;

i) le spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni, nonché per la pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 21;

l) le spese relative all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri di studio, convegni e seminari di aggiornamento professionale, congressi, mostre ed altre manifestazioni;

m) le spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;

n) le spese casuali;

o) le spese di rappresentanza, da effettuarsi sulla base dei criteri e delle istruzioni impartite dal Garante;

p) le spese per interventi assistenziali nei confronti del personale;

q) ogni altra spesa necessaria al funzionamento dell'Ufficio.

2. Per spese di rappresentanza, di cui al comma 1, lettera *o),* si intendono quelle finalizzate a soddisfare le esigenze del Garante e dell'Ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali. Sono comunque da considerarsi tali:

a) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, oggetti simbolici a personalità italiane e straniere o a componenti di delegazioni straniere in visita al Garante, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Garante e dell'Ufficio;

b) omaggi floreali o necrologi;

c) consumazioni in occasione di incontri di lavoro con personalità estranee al Garante o in occasione di visite ufficiali presso il Garante di componenti di missioni di studio italiani e stranieri.

3. Per le spese di cui al comma 1, relative all'acquisto di beni e servizi, non è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 35.

Rendiconto e controllo della gestione

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese deliberate e di quelle pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione del Garante.

2. Il rendiconto, vistato dal segretario generale, è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati negli articoli 2 e 24, in modo da consentire un controllo adeguato della gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione del Garante. In caso di necessità, le direttive generali di cui all'articolo 2 possono essere integrate dal Garante anche in corso di esercizio.

3. Entro il 30 aprile, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo consuntivo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.

4. (*Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti*).

Art. 36.

Norme contrattuali di carattere generale

1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai servizi in genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le procedure e le norme contenute nel presente regolamento.

3. I contratti sono stipulati di regola nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. La forma dei contratti è in ogni caso quella scritta.

4. Il Garante delibera ed approva i contratti. Tali poteri possono essere delegati al presidente e al segretario generale, nei limiti di valore stabiliti dal Garante.

5. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi i casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.

6. Salvo quanto diversamente disposto per legge, la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dal Garante o dai soggetti di cui al comma 4 previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Garante stesso. Per lavori di particolare complessità tecnica, può essere acquisito il parere di organi tecnici delle amministrazioni dello Stato. Per i contratti di importo compresi tra i 5 milioni e i 100 milioni di lire, il Garante o i soggetti di cui al comma 4 possono acquisire un parere sulla congruità dei prezzi da parte di una commissione permanente composta prevalentemente da funzionari interni. Ai soli componenti esterni delle anzidette commissioni, se presenti, possono essere corrisposti compensi determinati di volta in volta dal presidente in rapporto alla

durata e alla rilevanza delle prestazioni. Il parere di congruità non è richiesto per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze di cui al successivo articolo 45.

7. Nei contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, il Garante può riservarsi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

8. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessità sono effettuati dal Garante sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo così definito può essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso, non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da parte del Garante o, previa delega nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, da parte del presidente o del segretario generale. In ogni caso l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei prezzi, è disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

9. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

10. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 37.

Procedure contrattuali

1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare disciplinate dalle successive disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

3. Salvo che il Garante ritenga più vantaggioso il ricorso alla procedura «aperta», le gare si svolgono seguendo, di norma, la procedura «ristretta».

Art. 38.

Procedura aperta

1. Nella procedura «aperta» (pubblico incanto) possono presentare offerta tutti i soggetti interessati. I concorrenti devono documentare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.

Art. 39.

Procedura ristretta

1. Nella procedura «ristretta» (licitazione privata e appalto concorso) sono invitati a presentare la propria offerta solo i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacità tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando può prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione.

2. La selezione dei concorrenti da invitare alla gara, nell'ambito di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, è effettuata da una commissione nominata all'uopo dal presidente, o, su sua delega, dal segretario generale. All'esito della selezione è comunque assicurata una partecipazione che consenta un'adeguata concorrenza.

3. Ai concorrenti selezionati è inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto tra il Garante e l'aggiudicatario.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta è necessaria la presenza di almeno due offerte valide.

Art. 40.

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara sono specificati i criteri di aggiudicazione seguiti dal Garante e che sono, alternativamente, i seguenti:

a) in caso di pubblico incanto, al prezzo più alto se si tratta di contratti attivi, ovvero al prezzo più basso se si tratta di contratti passivi;

b) in caso di licitazione privata, al prezzo più basso qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato e, comunque, tale da identificare inequivocabilmente la prestazione che il Garante intende ricevere;

c) in caso di licitazione privata e di appalto concorso, all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico, qualora nel capitolato tecnico siano contenute solo prescrizioni di massima e si ritenga conveniente, quindi, avvalersi della collaborazione e dell'apporto di competenza tecnica ed esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. In tal caso nel bando di

gara sono indicati, in ordine decrescente di importanza, gli elementi presi in considerazione per la valutazione comparativa delle offerte.

Art. 41.

Procedura negoziata

1. È ammessa la procedura negoziata (trattativa privata) nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per la locazione d'immobili;

d) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la particolare natura e le caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni anche in relazione ad esigenze di sicurezza o di segretezza dei lavori, ovvero quando la necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consentano l'indugio della gara;

e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario;

f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti non può superare, come norma generale, i tre anni;

g) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati;

h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200 milioni di lire, con esclusione dei casi in cui detti contratti costituiscano ripetizione, frazionamento o completamento di precedenti lavori o forniture;

i) quando trattasi di contratti di assicurazione.

2. Nei casi indicati alle lettere *a), d), h)* ed *i)* del comma 1 devono essere interpellate più imprese o ditte, persone od enti e, comunque, non inferiori a tre.

Art. 42.

Transazioni

1. Per la definizione delle transazioni di importo superiore a lire 100 milioni il presidente richiede il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 43.

Collaudi e verifiche

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale può prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale e collegiale dal personale addetto all'ufficio in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da consulenti appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal presidente per lavori e forniture d'importo superiore a lire 500 milioni ovvero in caso di nomina di consulenti, e dal segretario generale negli altri casi.

3. Il collaudo non può essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato all'aggiudicazione del contratto o alle relative forniture.

4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150 milioni di lire, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, relativamente ai quali non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna procede ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.

Art. 44.

Adeguamento limiti di somma

1. I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli sono aggiornati annualmente, con deliberazione del Garante, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 45.

Studi, ricerche, consulenze e prestazioni professionali

1. In sede di applicazione dell'articolo 33, comma 4, della legge, possono essere stipulati anche contratti con liberi professionisti, con dipendenti pubblici o con esperti di qualificata esperienza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico, con persone giuridiche pubbliche e private e con associazioni. Tali contratti, della durata massima di un anno, possono essere rinnovati per non più di tre volte.

2. I compensi per i consulenti iscritti ad albi professionali sono corrisposti, anche nei modi di cui all'articolo 28, comma 1, sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici, i compensi sono stabiliti di volta in volta dal segretario generale, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti nell'apposito tariffario preventivamente approvato dal Garante, da richiamarsi nel relativo disciplinare di incarico.

Art. 46.

Norme transitorie e di rinvio

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 27, per gli esercizi finanziari relativi al 1997 e al 1998, le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche in riferimento alle somme versate sulla contabilità speciale, non deliberate dal Garante entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario, limitatamente alle spese di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *d), g), h), i), l)* ed *m).*

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

In conformità di quanto deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 23 luglio 1998, il suesteso atto è stato registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998, Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 1, con esclusione: dell'art. 6, comma 1; dell'art. 8; dell'art. 9; dell'art. 14, comma 6; dell'art. 34, comma 1, lettera d) *(da «nonché quelli» alla fine); dell'art. 35, comma 4.*

*Le sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 1/*E*/99, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'art. 6, comma 1, con esclusione della parola «complessiva»; hanno ammesso al visto ed alla conseguente registrazione l'art. 8, con esclusione delle parole «Con il regolamento interno» e con esclusione del comma 2.*

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1999, Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 5.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 5 dell'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulghi le leggi ed emani i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»:

«Art. 33 *(Ufficio del Garante).* — 1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Le spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità della notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento».

— Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 675/1996 è il seguente:

«Art. 29 *(Tutela).* — 1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'Ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 675/1996:

«Art. 13 *(Diritti dell'interessato).* — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a),* l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere *a), b)* e *h);*

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera *c),* n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, della citata legge n. 675/1996:

«5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera *d),* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3».

— Il testo del comma 6 dell'art. 30 della legge n. 675/1996 è il seguente:

«6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti».

— Si riporta il testo dei commi 2 e 7 dell'art. 32 della legge n. 675/1996 è il seguente:

«2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato».

«7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti e i docu-

menti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b),* il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreché non si tratti di materie comunque riservate alla competenza regionale;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della citata legge n. 675/1996:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni).* — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il comma 4 dell'art. 30 della citata legge n. 675/1996:

«4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 3 dell'art. 21 della citata legge n. 675/1996 è il seguente:

«3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7».

— L'art. 31, comma 1, lettera *l),* della legge n. 675/1996 prevede che il Garante abbia il compito di vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 675/1996:

«Art. 4 *(Particolari trattamenti in ambito pubblico).* — 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'art. 371-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 33, comma 4, della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 32, comma 6, della citata legge n. 675/1996 è il seguente:

«6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato».

Per il comma 7 dello stesso articolo si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

Note all'art. 12:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni».

— Per il testo dell'art. 7, comma 5, della citata legge n. 675/1996 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *f),* della citata legge n. 675/1996 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 675/1996 è il seguente:

«Art. 31 *(Compiti del Garante).* — 1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera *a),* del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera *l),* del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, a collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 43 della citata legge n. 675/1996:

«1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui

all'art. 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'Ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato art. 8 della legge n. 121 del 1981».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 31 della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note all'art. 13.

— Il testo del comma 2 dell'art. 22 della legge n. 675/1996 è il seguente:

«2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare».

— Il testo del comma 3 dell'art. 23 della citata legge n. 675/1996 è il seguente:

«3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione».

Note all'art. 15:

— Il testo del comma 2 dell'art. 32 della citata legge n. 675/1996 è il seguente:

«2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato».

Il comma 3 dello stesso articolo è riportato nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 31, comma 1, lettere *c)* e *l)*, della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *c)*, n. 1), della legge n. 675/1996 è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»:

«11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico).* — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis.* Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis,* ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter,* a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 29 della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 83 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 83 *(Procura alle liti).* — Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte

deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa».

Nota all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 29, commi 1 e 2, della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 29 della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge n. 675/1996:

«Art. 40 *(Comunicazioni al Garante).* — 1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante».

Note all'art. 22:

— Si trascrive il testo dell'art. 23 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»:

«Art. 23 *(Giudizio di opposizione).* — Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

— Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»:

«Art. 43. — L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».

Nota all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 33, commi 2 e 3, della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 28:

— Il D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Regolamento per i lavori, le provviste e i servivi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 45:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 33 della citata legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

98G0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. **502.**

Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, concernente disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;

Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580, allo scopo di adeguare le attuali norme alle nuove metodologie tecniche di produzione del pane nonché di conformare la disciplina ai principi ed alle norme di diritto comunitario e di assicurare la tutela della salute;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 29 marzo 1983, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Pane parzialmente cotto

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:

a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;

b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.

2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.

Art. 2.

Denominazioni di vendita specifiche

1. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato «pane al» seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; gli sfarinati utilizzati figurano nell'elenco degli ingredienti.

Art. 3.

Aggiunte

1. Nella produzione del pane è consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, delle seguenti sostanze:

a) farine di cereali maltati;

b) estratti di malto;

c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;

d) paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dagli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580. In questo ultimo caso le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane di cui al citato articolo 21;

e) farine pregelatinizzate di frumento;

f) glutine;

g) amidi alimentari;

h) zuccheri.

2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantità inferiori a quelle previste dall'articolo 4.

Art. 4.

Ingredienti particolari

1. Quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e dall'articolo 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.

3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.

4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al pane di cui all'articolo 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

6. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è designato con la sola parola strutto.

7. Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.

Art. 5.

Umidità

1. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonché ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui all'articolo 4, si applicano le percentuali di umidità di cui all'articolo 16, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, aumentate del 10 per cento.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 è consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidità non superiore al 44 per cento.

Art. 6.

Grissini

1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

2. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 7.

Trasporto del pane

1. In deroga a quanto prescritto all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nelle fasi di consegna del pane agli esercizi commerciali, l'elenco degli ingredienti dei diversi tipi di pane viene fornito in occasione della prima consegna e ogni volta che ne venga variata la composizione.

Art. 8.

Lievito

1. Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

2. La crema di lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'80 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

Art. 9.

Mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 18, comma primo, 19, 20, 22, 24, commi terzo e quarto, 25, comma secondo, 37 e 38 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) l'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

c) l'articolo 124 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi, purché conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1999
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-

tare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 50 della suddetta legge così recita:

«Art. 50 *(Regolamentazione dei prodotti)*. — 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai princìpi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei princìpi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera *a)* del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 5, della suddetta legge:

«5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere».

— La direttiva 89/395 è pubblicata in G.U.C.E. L 186 del 30 giugno 1989.

— La direttiva 89/396 è pubblicata in G.U.C.E. L 186 del 30 giugno 1989.

— Le direttive 94/34/CEE, 94/35/CEE e 94/36/CEE sono pubblicate in G.U.C.E. L 237 del 10 settembre 1994.

— La direttiva 95/2/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 061 del 18 marzo 1995.

— La direttiva 95/31/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 178 del 28 luglio 1995.

— La direttiva 83/189/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 109 del 26 aprile 1983.

— La direttiva 88/182/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 81 del 23 marzo 1988.

Note all'art. 1:

— La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca: «Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari».

— Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n. 146, vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, così come modificato dall'art. 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, così recita:

«4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

Note all'art. 3:

— Per il titolo della legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 14 della suddetta legge così recita:

«Art. 14. — 1. È denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparta con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione "surgelato".

4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109».

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 3.

— L'art. 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Art. 21. — I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione "pane" della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'art. 20».

Nota all'art. 5:

— Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 16, primo e secondo comma, della suddetta legge così recita:

«Art. 16. — Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%;
» da 100 a 250 grammi, massimo 31%;
» da 300 a 500 grammi, massimo 34%;
» da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%;
» oltre i 1.000 grammi, massimo 40%.

Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite».

Nota all'art. 6:

— Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 16, comma 8, del suddetto decreto legislativo così recita:

«8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), e)* ed *h)*; tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali».

Nota all'art. 9:

— Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 10:

— Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all' art. 1.

— Il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, reca: «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».

— Il regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045, reca: «Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico».

Note all'art. 11:

— Per quanto concerne le legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 1.

— Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi nelle note all'art. 1.

99G0050

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1998.

Approvazione del piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega delle funzioni in materia di turismo del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Pier Luigi Bersani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, istituito del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1997 di modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1998, n. 114546, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stata disposta una variazione in aumento sul capitolo 7844;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 dicembre 1997, n. 229659, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998, registro n. 1, foglio n. 205, con il quale è stata disposta una variazione in aumento sul capitolo 7844;

Ritenuto che il Fondo ripartibile ascende a L. 6.903.510.000;

Visto l'art. 12, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 400/1988;

Vista la proposta relativa al piano di riparto predisposta dagli uffici;

Vista l'approvazione della proposta suddetta da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 settembre 1998;

Viste le proprie direttive impartite con nota del 12 novembre 1998

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 11 dicembre 1998

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro delegato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministi, foglio n. 177

Repertorio atti n. 550 del 24 settembre 1998

CONFERENZA STATO-REGIONI

SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1998

OGGETTO: *Proposta di assegnazione alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per la riqualificazione turistica italiana per l'anno 1998.*

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», che all'art. 1, comma 6, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, l'istituzione del Fondo per la riqualificazione turistica italiana, nonché l'effettuazione del riparto annuale delle relative risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, recante «Istituzione del Fondo per la riqualificazione turistica italiana», attuativo del citato art. 6 della legge n. 203/1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997;

Vista la proposta di assegnazione alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per la riqualificazione turistica italiana, per l'anno 1998, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - con nota del 7 agosto 1998, pervenuta alla segreteria di questa Conferenza il 20 agosto 1998;

Considerato che nell'incontro tecnico del 10 settembre 1998 i rappresentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sulla citata proposta di riparto, effettuata sulla scorta dei criteri previsti dal primo comma dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, che nel dettare le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo tra le regioni a statuto ordinario, dispone che la relativa proposta venga sottoposta al parere di questa Conferenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, recante: «Istituzione del Fondo per la riqualificazione turistica italiana», come modificato dall'art. 1 comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, sulla proposta di assegnazione alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per la riqualificazione turistica italiana, per l'anno 1998, tramessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - con nota prot. n. 672/95/203/A del 7 agosto 1998, che è parte integrante del presente atto.

Il presidente: BELLILLO

Il segretario: CARPANI

RIPARTO FONDO 1998

Regioni a statuto ordinario	Eserc. ricett. 1996	Ripartiz. esercizi ricettivi	Ind. util. 1994-6	Ripartiz. indice utilizzaz.	Movim. turist. triennio	Ripartiz. movimento turistico	Totale
Piemonte	1.531	140.558.199,48	23	120.727.440,69	5.413.638,00	79.089.977,94	340.375.620
Lombardia	2.951	270.925.699,98	33,9	177.941.749,54	18.063.225,00	263.892.795,72	712.760.240
Veneto	3.232	296.723.775,78	39	204.711.747,26	25.164.191,00	367.633.615,53	869.069.140
Liguria	1.978	181.596.419,71	38,7	203.137.041,51	11.992.492,00	175.203.057,12	559.936.520
Emilia-Romagna	5.339	490.163.440,26	30,6	160.619.986,31	28.421.515,00	415.221.149,70	1.066.004.580
Toscana	2.919	267.987.840,81	36,4	191.064.297,45	18.845.927,00	275.327.598,69	734.379.740
Umbria	481	44.159.695,59	37,3	195.788.414,69	3.119.322,00	45.571.408,39	285.519.520
Mache	1.064	97.683.817,28	24,7	129.650.773,27	5.240.907,00	76.566.482,47	303.901.070
Lazio	1.777	163.142.991,82	42,1	220.983.706,66	17.528.538,00	256.081.341,93	640.208.040
Abruzzo	767	70.416.811,89	20,8	109.179.598,54	3.418.974,00	49.949.142,93	229.545.550
Molise	97	8.905.385,60	19	99.731.364,05	323.281,00	4.722.939,95	113.359.690
Campania	1.425	130.826.540,99	37,7	197.888.022,35	12.154.058,00	177.563.438,69	506.278.000
Puglia	632	58.022.718,53	24,5	128.600.969,43	4.294.763,00	62.743.890,70	249.367.580
Basilicata	216	19.830.549,37	16,2	85.034.110,40	504.999,00	7.377.730,05	112.242.390
Calabria	656	60.226.112,91	14,5	76.110.777,83	3.027.192,00	44.225.430,18	180.562.320
TOTALI . . .	25.065	2.301.170.000,00	438,4	2.301.170.000,00	157.513.021,00	2.301.170.000,00	6.903.510.000

99A0615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Pesaro, Ancona e Macerata nei giorni 18-19 ottobre, 11 novembre, 1 e 2 dicembre 1998. (Ordinanza n. 2918).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Pesaro, Ancona e Macerata per gli eventi alluvionali verificatisi in data 18-19 ottobre, 11 novembre, 1° e 2 dicembre 1998;

Tenuto conto delle note dell'amministrazione regionale delle Marche, prot. n. 6184 e n. 193 del 15 dicembre 1998 e del 13 gennaio 1999, con la quale viene fornita un'indicazione delle esigenze conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi su parte del territorio regionale nei giorni 18-19 ottobre, 11 novembre, 1° e 2 dicembre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione Marche;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Marche è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza da realizzare nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998.

2. Il commissario delegato può nominare un vice commissario e si avvale degli uffici regionali competenti per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi e predispone nel limite delle disponibilità di cui all'art. 6, entro sessanta giorni, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, degli edifici pubblici e privati danneggiati, per la sistemazione idrogeologica, dei corsi d'acqua e della rete idraulica dei territori interessati. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di riduzione del rischio.

3. Il piano, da armonizzare con gli interventi urgenti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, comprende le opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi del danni per le popolazioni e alle infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, e individua, altresì, gli enti attuatori.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi diretti fino ad un importo della prestazione di 200.000 ECU ed oltre tale importo avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Il commissario delegato approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti medesimi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari

anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma procedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35, e successive modificazioni, di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, come modificata ed integrata dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 25.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, nel limite di lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 5, provvede a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive. Il commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire. Le eventuali somme residue potranno essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori interventi straordinari che devono essere ricompresi nel piano di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 5.

1. Per finalità di cui alla presente ordinanza è assegnata al commissario delegato, presidente della regione Marche, un contributo di lire 25 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0643

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie. (Ordinanza n. 2919).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza, tra l'altro, nelle isole Eolie;

Viste le ordinanze numeri 2781, 2821, 2838 e 2897, rispettivamente datate 9 aprile 1998, 5 agosto 1998, 17 agosto 1998 e 21 dicembre 1998;

Vista la richiesta del prefetto di Messina in data 29 dicembre 1998 con la quale viene chiesta l'autorizzazione a derogare all'art. 23 della legge regionale sici-

liana 9 agosto 1988, n. 14, al fine di procedere in tempi brevi alla realizzazione delle piazzole di atterraggio elicotteri funzionali alla sorveglianza vulcanica;

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle elisuperfici nell'isola di Stromboli, funzionali a garantire i soccorsi per l'evacuazione della popolazione in caso di emergenza e la sorveglianza vulcanica, è autorizzata la deroga all'art. 23 della legge regionale siciliana 9 agosto 1988, n. 14.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0644

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di lire 15.655.400 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 244 del 19 marzo 1992, concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Bovino in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2920).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 244 del 19 marzo 1992, con il quale è stata disposta l'erogazione al comune di Bovino della somma complessiva di L. 1.000.000.000 per l'attuazione delle opere di stabilizzazione del movimento franoso nella zona Cinema;

Vista la nota n. 3654 del 28 maggio 1998, con la quale il comune di Bovino dichiara un importo disponibile di L. 15.655.400 a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 15.655.400 erogata al comune di Bovino con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 244 del 19 marzo 1992.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0645

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996, integrato dal successivo decreto 25 marzo 1998, contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, che ha integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;

Vista la legge 9 ottobre 1997, n. 371, con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia; di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1995;

Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele, in conformità dell'art. 31, è entrata in vigore il 6 agosto 1998;

Tenuto conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dal successivo decreto del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dal successivo decreto del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, è così modificato:

all'elenco di cui all'art. 1 è aggiunto il seguente Stato: «Israele».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 dicembre 1998

Il Ministro: VISCO

99A0646

DECRETO 15 gennaio 1999.

Determinazione della quota di gettito Irap da attribuire allo Stato a compensazione dei costi sostenuti per l'attività di riscossione, da adottare ai sensi dell'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 3, primo periodo, del predetto decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è determinata la quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione da attribuire allo Stato, a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso;

Considerato che, per gli anni 1998 e 1999, non sussistono i presupposti di determinazione dei criteri per compensare i costi sostenuti dallo Stato per l'attività di controllo e rettifica della dichiarazione ai fini dell'Irap, per l'accertamento dell'imposta nonché per il relativo contenzioso, in quanto tali attività non potranno essere espletate che con riferimento alla dichiarazione presentata per detto periodo di imposta;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a copertura dei costi sostenuti per l'attività di riscossione della stessa imposta, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Ai fini della determinazione della quota di gettito di cui al comma 1, dovuta da ciascuna regione, il costo unitario, per contribuente, relativo all'attività di riscossione è stabilito in lire 3.915. Tale costo si moltiplica per il numero dei soggetti passivi all'Irap presenti in ciascuna regione.

3. Per il 1998 si procede alla determinazione delle somme dovute in via provvisoria operando gli eventuali conguagli nel 1999; il gettito di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato fino alla data di decorrenza delle leggi regionali di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tal fine il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - provvede a trasferire, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'ammontare della quota di gettito attribuito allo Stato ai sensi del presente articolo, dal conto «Irap altri soggetti» intestato a ciascuna regione e provincia autonoma al conto «Irap erario», per essere versato al capitolo 1186 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

99A0647

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 dicembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'indicatore del numero di giri dell'elica tipo «RIM», fabbricato dalla società LIPS B.V. di Drunen (Olanda).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 12(m), 12(r) del capitolo V della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e la norma IEC 945 (1996-01);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dalla società LIPS Italiana S.p.a., con sede a Livorno, in via del Molo Mediceo n. 30, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'indicatore del numero di giri dell'elica tipo «RIM»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 93 DG TA 85 del 16 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'indicatore del numero di giri dell'elica tipo «RIM», fabbricato dalla LIPS B.V. di Drunen (Olanda).

Il predetto indicatore dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni esemplare si compone delle seguenti unità:

indicatore analogico tipo W006900646;

unità elettronica tipo W006927281;

trasduttore tipo W006830227.

Tutte le unità componenti l'apparecchio, fatta eccezione per il trasduttore tipo W006830227, per il quale è prevista l'installazione in locale diverso dalla plancia, assumono le distanze magnetiche di protezione della consolle in cui sono installate.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'indicatore del numero di giri dell'elica: «RIM»;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (come emendata);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

L'indicatore, quando installato in locali esposti, dovrà essere alloggiato in contenitori metallici protetti rispondenti a quanto stabilito al par. 8.8. della norma IEC 945 (1996-01).

Sull'indicatore installato in plancia dovrà essere apposta una targa indicante la sigla dello stesso e le sigle delle componenti installate. Sulle singole unità, compreso l'indicatore installato in plancia, dovrà essere indicato solo il tipo delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

99A0555

DECRETO 17 dicembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «PIM», fabbricato dalla società LIPS B.V. di Drunen (Olanda).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 12(m), 12(r) del capitolo V della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e la norma IEC 945 (1996-01);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dalla società LIPS Italiana S.p.a., con sede a Livorno, in via del Molo Mediceo n. 30, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «PIM»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 93 DG TA 85 del 16 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «PIM», fabbricato dalla LIPS B.V. di Drunen (Olanda).

Il predetto indicatore dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni esemplare si compone delle seguenti unità:

indicatore analogico tipo W006908782;

unità elettronica tipo W006922665;

trasduttore tipo W006912084.

Tutte le unità componenti l'apparecchio, fatta eccezione per il trasduttore tipo W006912084, per il quale è prevista l'installazione in locale diverso dalla plancia, assumono le distanze magnetiche di protezione della consolle in cui sono installate.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili: «PIM»;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (come emendata);

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

L'indicatore, quando installato in locali esposti, dovrà essere alloggiato in contenitori metallici protetti rispondenti a quanto stabilito al par. 8.8. della norma IEC 945 (1996-01).

Sull'indicatore installato in plancia dovrà essere apposta una targa indicante la sigla dello stesso e le sigle delle componenti installate. Sulle singole unità, compreso l'indicatore installato in plancia, dovrà essere indicato solo il tipo delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

99A0556

DECRETO 17 dicembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della pompa a mano tipo «P2», fabbricata dalla società Agop S.p.a., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole II-1/15.7.1.4 della convenzione Solas 74, come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 12 ottobre 1998, della società Navalimpianti S.p.a., con sede in Genova, in Salita Guardia, 60/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la pompa a mano tipo «P2», fabbricata dalla società Agop S.p.a. e commercializzata dalla società Navalimpianti S.p.a. sopracitata;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-TA-37 in data 19 giugno 1998, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la pompa a mano tipo «P2», fabbricata dalla società Agop S.p.a. e commercializzata dalla società Navalimpianti S.p.a. con sede a Genova in Salita Guardia, 60/A.

La predetta pompa dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della pompa: «P2»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

99A0557

DECRETO 17 dicembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NSP TDL 150 P», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.1 del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 20 giugno 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile fiume Torto,

intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NSP TDL 150 P»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-106-TA trasmessa con foglio STR/037255/ GCO in data 25 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NSP TDL 150 P», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru: «NSP TDL 150 P»;

carico di lavoro totale: CL = 186.8 kN (braccio prodiero CL = 96.9 kN; braccio poppiero CL = 89.9 kN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il sopracitato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 48.6 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

99A0558

DECRETO 17 dicembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «DG.HW.150.XX.25» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.1 del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74 (83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda in data 4 agosto 1998 della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «DG.HW.150.XX.25» per imbarcazioni di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-85-TA trasmessa con foglio STR/038888/ GCO in data 7 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «DG.HW.150.XX.25» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «DG.HW.150.XX.25»;

carico di lavoro totale (CL = 80 kN);

velocità massima di ammainata: (V = 56.2 m/min.);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

99A0559

DECRETO 17 dicembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru tipo «SPT DRF 25P» per zattere di salvataggio, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.6 del capitolo III della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte I della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 8 ottobre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru tipo «SPT DRF 25P» per zattere di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-125TA trasmessa con foglio STR/037290/GCO in data 25 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru tipo «SPT DRF 25» per zattere di salvataggio, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di gru «SPT DRF 25P»;

carico di lavoro (CL = 21 kN);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 48.6 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

99A0560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle D.P.L. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta:

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «La Principessa» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio A. Pepe in data 7 febbraio 1977, repertorio n. 190, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3671, BUSC n. 1734/150715;

società cooperativa «Concetta» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Finizia in data 11 febbraio 1972, repertorio n. 78309, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2651, BUSC n. 1201/118049;

società cooperativa «Il Garofano» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani in data 4 giugno 1982, repertorio n. 13203, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5705, BUSC n. 2857/200540;

società cooperativa «Hellios» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Finizia in data 28 dicembre 1979, repertorio n. 110633, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4541, BUSC n. 2195/173853.

Foggia, 17 novembre 1998

Il direttore: GONNELLA

99A0681

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. agro turistica Gramigna», in S. Pietro in Guarano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Coop. agro turistica Gramigna», con sede in S. Pietro in Guarano, costituita con atto notaio Roberto Gervasio in data 15 settembre 1978, rep. 38797, r.s. n. 2746, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1583/162691.

Cosenza, 14 dicembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

99A0649

DECRETO 18 dicembre 1998.

Determinazione, per l'anno 1998, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Vista la delibera adottata dalla commissione centrale per l'impiego, in data 25 luglio 1997, in materia di modalità di conferma dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori iscritti nella prima classe di collocamento;

Considerato che la determinazione delle aree che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio;

Considerato che, a tutt'oggi, nonostante i ripetuti solleciti, non sono stati comunicati, da parte del competente assessorato della regione siciliana, alcuni dati necessari per la determinazione del predetto rapporto, per l'anno in corso;

Ritenuto necessario dare attuazione, in ogni caso, agli adempimenti previsti dal citato art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990;

Ritenuto opportuno utilizzare, in via transitoria, i dati pregressi all'esercizio di riferimento, in attesa che le amministrazioni competenti si adeguino alla citata delibera del 25 luglio 1997 della commissione centrale per l'impiego;

Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1997 degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto alla popolazione residente in età da lavoro, con le correzioni sopra dette, è stata individuata con decreto ministeriale 25 luglio 1997 nella misura del 16,3%.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il presente decreto vengono determinati, per l'anno 1998, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, indicato nel 16,3%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

p. *Il Ministro:* MORESE

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE
OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

RILEVAZIONE CIRCOSCRIZIONALE POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO ED ISCRITTI AL COLLOCAMENTO ANNO 1996

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
PIEMONTE							
TORINO	322202	323969	646171	41253	60990	102243	15,8%
CALUSO	9338	9013	18351	625	1213	1838	10,0%
CARMAGNOLA	16455	16250	32705	1055	2418	3473	10,6%
CHIERI	29778	29536	59314	2373	3993	6366	10,7%
CHIVASSO	26095	25361	51456	1950	3911	5861	11,4%
CIRIE'	38926	38576	77502	2863	6009	8872	11,4%
CUORGNE'	23015	22899	45914	1487	3062	4549	9,9%
IVREA	31986	31527	63513	3251	4862	8113	12,8%
MONCALIERI	50938	50079	101017	4974	8429	13403	13,3%
ORBASSANO	42103	41322	83425	3728	7026	10754	12,9%
PINEROLO	47367	45649	93016	4051	7753	11804	12,7%
RIVOLI	54316	54426	108742	5759	10818	16577	15,2%
SETTIMO TORINESE	43508	44028	87536	3254	6365	9619	11,0%
SUSA	31577	30496	62073	3042	4395	7437	12,0%
VENARIA	29480	28623	58103	2856	5023	7879	13,6%
TOT. TORINO	797084	791754	1588838	82521	136267	218788	13,8%
NOVARA	65680	66080	131760	4561	8753	13314	10,1%
ARONA	17054	16908	33962	888	1590	2478	7,3%
BORGOMANERO	29782	29279	59061	1023	3202	4225	7,2%
DOMODOSSOLA	24586	22625	47211	2297	3772	6069	12,9%
OLEGGIO	9483	9567	19050	568	1207	1775	9,3%
OMEGNA	11030	10627	21657	710	1357	2067	9,5%
VERBANIA	20881	20441	41322	2439	2980	5419	13,1%
TOT. NOVARA	178496	175527	354023	12486	22861	35347	10,0%
VERCELLI	25965	25000	50965	2359	3711	6070	11,9%
BIELLA	41597	41363	82960	1925	3430	5355	6,5%
BORGOSESIA	13629	13133	26762	510	950	1460	5,5%
COSSATO	23545	23033	46578	904	1360	2264	4,9%
GATTINARA	5464	5377	10841	325	498	823	7,6%
SANTHIA'	16269	15873	32142	1307	1949	3256	10,1%
TOT. VERCELLI	126469	123779	250248	7330	11898	19228	7,7%
ALESSANDRIA	42657	43200	85857	4110	6683	10793	12,6%
ACQUI TERME	13499	13223	26722	1452	2434	3886	14,5%
CASALE MONFERRATO	24900	24846	49746	1792	3013	4805	9,7%
NOVI LIGURE	23952	23281	47233	2128	4071	6199	13,1%
OVADA	8846	8743	17589	755	1407	2162	12,3%
TORTONA	20538	20506	41044	463	2376	2839	6,9%
VALENZA	10007	9960	19967	717	1102	1819	9,1%
TOT. ALESSANDRIA	144399	143759	288158	11417	21086	32503	11,3%
ASTI	48555	46919	95474	4206	6774	10980	11,5%
CANELLI	6554	6416	12970	342	733	1075	8,3%
NIZZA MONFERRATO	7527	7293	14820	748	984	1732	11,7%
VILLANOVA	6868	6665	13533	405	735	1140	8,4%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
TOT. ASTI	69504	67293	136797	5701	9226	14927	10,9%
CUNEO	24208	24296	48504	1883	3420	5303	10,9%
ALBA	32318	31346	63664	1258	3162	4420	6,9%
BORGO SAN DALMAZZO	15634	14742	30376	620	1544	2164	7,1%
BRA	19983	21852	41835	858	2119	2977	7,1%
CEVA	9808	9677	19485	549	1004	1553	8,0%
DRONERO	12906	12115	25021	744	1366	2110	8,4%
FOSSANO	12823	11318	24141	1002	1782	2784	11,5%
MONDOVI'	10749	32211	42960	1141	2157	3298	7,7%
SALUZZO	25504	23956	49460	1673	3240	4913	9,9%
SAVIGLIANO	17937	17289	35226	927	2048	2975	8,4%
TOT. CUNEO	181870	198802	380672	10655	21842	32497	8,5%
TOT. PIEMONTE	1497822	1500914	2998736	130110	223180	353290	11,8%
VAL D'AOSTA							
AOSTA	25977	24993	50970	1613	2286	3899	7,6%
MORGEX	3287	2963	6250	232	239	471	7,5%
VERRES	14482	13432	27914	812	1167	1979	7,1%
TOT. AOSTA	43746	41388	85134	2657	3692	6349	7,5%
TOT. VAL D'AOSTA	43746	41388	85134	2657	3692	6349	7,5%
LOMBARDIA							
MILANO	465539	479899	945438	21715	17501	39216	4,1%
ABBIATEGRASSO	23523	22913	46436	912	1619	2531	5,5%
CARATE BRIANZA	30562	30107	60669	816	2087	2903	4,8%
CASSANO D'ADDA	28031	27619	55650	1416	2180	3596	6,5%
CESANO MADERNO	91249	95225	186474	5691	9072	14763	7,9%
CODOGNO	25500	24299	49799	1329	2453	3782	7,6%
CORSICO	43894	43076	86970	2327	4368	6695	7,7%
LEGNANO	92324	80823	173147	6610	7867	14477	8,4%
LODI	42386	41698	84084	2504	3297	5801	6,9%
MAGENTA	37289	36731	74020	1963	3523	5486	7,4%
MELZO	78828	77951	156779	3563	5011	8574	5,5%
MONZA	91961	92738	184699	3154	5799	8953	4,8%
RHO	103923	103853	207776	6198	8507	14705	7,1%
ROZZANO	46552	46063	92615	3797	3456	7253	7,8%
SAN DONATO MILANESE	55854	54662	110516	3808	5490	9298	8,4%
SEREGNO	49249	51864	101113	2618	3123	5741	5,7%
SESTO SAN GIOVANNI	88674	87953	176627	8177	10977	19154	10,8%
VIMERCATE	51415	50500	101915	3065	4448	7513	7,4%
TOT. MILANO	1446753	1447974	2894727	79663	100778	180441	6,2%
PAVIA	42745	43471	86216	2699	4442	7141	8,3%
BELGIOIOSO	11688	11071	22759	662	1143	1805	7,9%
CASTEGGIO	9451	8979	18430	539	1072	1611	8,7%
GARLASCO	13161	12823	25984	612	1284	1896	7,3%
LANDRIANO	6862	6889	13751	287	638	925	6,7%
MEDE	7128	7158	14286	390	686	1076	7,5%
MORTARA	12356	12461	24817	653	1424	2077	8,4%
STRADELLA	13799	13622	27421	790	1577	2367	8,6%
VARZI	4262	3933	8195	219	380	599	7,3%
VIGEVANO	28106	27859	55965	1591	3224	4815	8,6%
VOGHERA	18756	18585	37341	1484	2721	4205	11,3%
TOT. PAVIA	168314	166851	335165	9926	18591	28517	8,5%
SONDRIO	20018	19794	39812	1546	2397	3943	9,9%
BORMIO	8404	7878	16282	804	949	1753	10,8%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
CHIAVENNA	8615	8051	16666	541	748	1289	7,7%
MORBEGNO	15544	14755	30299	1125	1627	2752	9,1%
TIRANO	10139	9834	19973	901	1265	2166	10,8%
TOT. SONDRIO	62720	60312	123032	4917	6986	11903	9,7%
VARESE	70474	71070	141544	3622	7383	11005	7,8%
BUSTO ARSIZIO	48533	48479	97012	2922	6018	8940	9,2%
GALLARATE	63518	63129	126647	3857	6696	10553	8,3%
LUINO	19587	19069	38656	1640	2053	3693	9,6%
MOMBELLO	20477	20454	40931	622	1296	1918	4,7%
SARONNO	33755	34980	68735	1821	3612	5433	7,9%
SESTO CALENDE	16394	16237	32631	931	1680	2611	8,0%
TRADATE	17799	17485	35284	904	1773	2677	7,6%
TOT. VARESE	290537	290903	581440	16319	30511	46830	8,1%
BERGAMO	94859	94485	189344	5849	8028	13877	7,3%
ALBINO	33120	32715	65835	1245	1993	3238	4,9%
ALME'	16221	15758	31979	861	531	1392	4,4%
CLUSONE	14669	13710	28379	743	1185	1928	6,8%
GRUMELLO MONTE	24435	23284	47719	1169	1252	2421	5,1%
LOVERE	11191	10910	22101	668	1003	1671	7,6%
PONTE SAN PIETRO	42119	40657	82776	2247	3722	5969	7,2%
ROMANO DI LOMBARDIA	21587	20450	42037	1157	1329	2486	5,9%
TRESCORE BALNEARIO	15179	14484	29663	841	929	1770	6,0%
TREVIGLIO	52017	49813	101830	2296	3067	5363	5,3%
ZOGNO	15360	14283	29643	779	1327	2106	7,1%
TOT. BERGAMO	340757	330549	671306	17855	24366	42221	6,3%
BRESCIA	117391	117013	234404	8055	10907	18962	8,1%
BRENO	31754	30645	62399	3026	3740	6766	10,8%
CHIARI	28323	27640	55963	2958	2333	5291	9,5%
DESENZANO	21803	21936	43739	1208	1925	3133	7,2%
ISEO	20225	19389	39614	1194	1761	2955	7,5%
LENO	27620	26520	54140	1214	1752	2966	5,5%
MONTICHIARI	27793	25982	53775	1160	2192	3352	6,2%
ORZINUOVI	16249	15836	32085	1390	1582	2972	9,3%
PALAZZOLO S/OGLIO	17825	17346	35171	2016	1988	4004	11,4%
SALO'	13705	12719	26424	854	1377	2231	8,4%
SAREZZO	38623	36709	75332	1800	3037	4837	6,4%
VESTONE	20726	19323	40049	760	1484	2244	5,6%
TOT. BRESCIA	382037	371058	753095	25635	34078	59713	7,9%
COMO	60803	60762	121565	2262	4119	6381	5,2%
APPIANO GENTILE	42449	41926	84375	2082	3410	5492	6,5%
CANTU'	40807	40283	81090	995	2427	3422	4,2%
ERBA	25795	25326	51121	632	1107	1739	3,4%
LECCO	70083	68824	138907	1956	3905	5861	4,2%
MENAGGIO	18430	17347	35777	865	1181	2046	5,7%
MERATE	36834	36494	73328	973	2005	2978	4,1%
TOT. COMO	295201	290962	586163	9765	18154	27919	4,8%
CREMONA	40915	40334	81249	2901	4321	7222	8,9%
CASAL MAGGIORE	12673	12339	25012	603	996	1599	6,4%
CREMA	43323	42307	85630	2002	3435	5437	6,3%
SORESINA	19333	18035	37368	1321	1839	3160	8,5%
TOT. CREMONA	116244	113015	229259	6827	10591	17418	7,6%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
MANTOVA	39000	46000	85000	3346	5571	8917	10,5%
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	29044	28462	57506	888	1811	2699	4,7%
OSTIGLIA	15584	15211	30795	1546	1659	3205	10,4%
SUZZARA	16831	16433	33264	558	1282	1840	5,5%
VIADANA	15072	14749	29821	392	1067	1459	4,9%
TOT. MANTOVA	115531	120855	236386	6730	11390	18120	7,7%
TOT. LOMBARDIA	3218094	3192479	6410573	177637	255445	433082	6,8%
LIGURIA							
GENOVA	243894	248471	492365	28442	42749	71191	14,5%
BUSALLA	7563	7832	15395	633	1251	1884	12,2%
CHIAVARI	55771	56769	112540	7075	9223	16298	14,5%
TOT. GENOVA	307228	313072	620300	36150	53223	89373	14,4%
IMPERIA	23817	23160	46977	2444	3455	5899	12,6%
SANREMO	27802	28541	56343	3709	4345	8054	14,3%
VENTIMIGLIA	19952	19871	39823	2355	2682	5037	12,6%
TOT. IMPERIA	71571	71572	143143	8508	10482	18990	13,3%
LA SPEZIA	55794	56742	112536	6263	9114	15377	13,7%
SARZANA	20365	21073	41438	2823	3648	6471	15,6%
TOT. LA SPEZIA	76159	77815	153974	9086	12762	21848	14,2%
SAVONA	42350	43306	85656	5068	5858	10926	12,8%
ALBENGA	19507	19914	39421	1828	2674	4502	11,4%
CAIRO MONTENOTTE	13804	13515	27319	1324	2116	3440	12,6%
FINALE LIGURE	18064	18920	36984	1791	2221	4012	10,8%
TOT. SAVONA	93725	95655	189380	10011	12869	22880	12,1%
TOT LIGURIA	548683	558114	1106797	63755	89336	153091	13,8%
TOT. ITALIA NORD OVEST	**5308345**	**5292895**	**10601240**	**374159**	**571653**	**945812**	**8,9%**
VENETO							
VENEZIA	111075	111860	222935	7266	12647	19913	8,9%
CHIOGGIA	26492	25624	52116	3354	4289	7643	14,7%
DOLO	39484	39967	79451	2705	4360	7065	8,9%
MIRANO	45887	45604	91491	4071	5517	9588	10,5%
PORTOGRUARO	32867	32325	65192	3540	6555	10095	15,5%
SAN DONA' DI PIAVE	37067	36705	73772	4230	7375	11605	15,7%
TOT. VENEZIA	292872	292085	584957	25166	40743	65909	11,3%
PADOVA	146067	146418	292485	4349	6227	10576	3,6%
CAMPOSAMPIERO	27734	26676	54410	1530	2330	3860	7,1%
CITTADELLA	39862	38598	78460	1332	2326	3658	4,7%
ESTE	27497	26399	53896	1641	2492	4133	7,7%
MONSELICE	34567	34296	68863	2035	2651	4686	6,8%
PIOVE DI SACCO	20266	19945	40211	1751	2687	4438	11,0%
TOT. PADOVA	295993	292332	588325	12638	18713	31351	5,3%
ROVIGO	36996	36828	73824	4001	6840	10841	14,7%
ADRIA	26320	25697	52017	3662	4824	8486	16,3%
BADIA POLESINE	21257	20501	41758	2244	3472	5716	13,7%
TOT. ROVIGO	84573	83026	167599	9907	15136	25043	14,9%
TREVISO	99641	97852	197493	5671	8823	14494	7,3%
CASTELFRANCO VENETO	40129	38859	78988	2193	3345	5538	7,0%
CONEGLIANO	36642	36140	72782	1602	2592	4194	5,8%
MONTEBELLUNA	34578	33859	68437	1688	2373	4061	5,9%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
ODERZO	24841	23856	48697	932	1578	2510	5,2%
PIEVE DI SOLIGO	12697	12244	24941	513	860	1373	5,5%
VITTORIO VENETO	19000	18675	37675	997	1567	2564	6,8%
TOT. TREVISO	267528	261485	529013	13596	21138	34734	6,6%
VERONA	139025	138738	277763	8878	15325	24203	8,7%
BOVOLONE	17524	16613	34137	1426	2153	3579	10,5%
GARDA	13362	13034	26396	734	1094	1828	6,9%
LEGNAGO	32087	32805	64892	2298	3526	5824	9,0%
SAN BONIFACIO	37584	36789	74373	2088	3672	5760	7,7%
SANT'AMBROGIO DI VALP.	17764	17014	34778	783	886	1669	4,8%
VILLAFRANCA DI VERONA	24856	23218	48074	1527	3084	4611	9,6%
TOT. VERONA	282202	278211	560413	17734	29740	47474	8,5%
VICENZA	87488	87232	174720	4880	7708	12588	7,2%
ARZIGNANO	29065	27173	56238	1131	2027	3158	5,6%
ASIAGO	7451	7092	14543	397	620	1017	7,0%
BASSANO DEL GRAPPA	49565	48511	98076	1697	3347	5044	5,1%
LONIGO	19324	18773	38097	976	1774	2750	7,2%
SCHIO	27298	26374	53672	989	2103	3092	5,8%
THIENE	33220	32242	65462	1117	2515	3632	5,5%
VALDAGNO	21719	20800	42519	845	1835	2680	6,3%
TOT. VICENZA	275130	268197	543327	12032	21929	33961	6,3%
BELLUNO	31359	30935	62294	1526	2352	3878	6,2%
AGORDO	7398	7261	14659	458	630	1088	7,4%
CALALZO DI CADORE	15043	15526	30569	524	849	1373	4,5%
FELTRE	20616	20361	40977	1106	1593	2699	6,6%
TOT. BELLUNO	74416	74083	148499	3614	5424	9038	6,1%
TOT. VENETO	1572714	1549419	3122133	94687	152823	247510	7,9%
TRENTINO A.A.							
TRENTO	53320	52930	106250	2566	3396	5962	5,6%
BORGO VALSUGANA	8487	8003	16490	575	946	1521	9,2%
CAVALESE	6135	5872	12007	419	769	1188	9,9%
CLES	11968	11348	23316	707	1883	2590	11,1%
FIERA DI PRIMIERO	3274	3152	6426	367	554	921	14,3%
MALE'	5109	4735	9844	486	796	1282	13,0%
PERGINE VALSUGANA	14862	14233	29095	1185	1787	2972	10,2%
RIVA DEL GARDA	13901	13600	27501	584	1060	1644	6,0%
ROVERETO	27445	26740	54185	1281	2581	3862	7,1%
TIONE	11904	11224	23128	742	1386	2128	9,2%
VIGO DI FASSA	3163	3037	6200	237	373	610	9,8%
TOT. TRENTO	159568	154874	314442	9149	15531	24680	7,8%
BOLZANO	60087	59252	119339	1071	1663	2734	2,3%
BRESSANONE	19015	18336	37351	291	713	1004	2,7%
BRUNICO	23897	22636	46533	556	853	1409	3,0%
EGNA	7053	6819	13872	90	130	220	1,6%
MERANO	29845	29206	59051	738	1042	1780	3,0%
SILANDRO	10991	10099	21090	256	502	758	3,6%
VIPITENO	6041	5472	11513	215	125	340	3,0%
TOT. BOLZANO	156929	151820	308749	3217	5028	8245	2,7%
TOT. TRENTINO A. ADIGE	316497	306694	623191	12366	20559	32925	5,3%
FRIULI V.G.							
TRIESTE	84187	84525	168712	7180	10273	17453	10,3%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
PORDENONE	53180	52634	105814	3142	5499	8641	8,2%
MANIAGO	8797	8320	17117	667	1036	1703	9,9%
SACILE	12448	12218	24666	657	1143	1800	7,3%
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	13804	13250	27054	1030	1956	2986	11,0%
SPILIMBERGO	8562	8171	16733	698	1258	1956	11,7%
TOT. PORDENONE	96791	94593	191384	6194	10892	17086	8,9%
UDINE	65085	66864	131949	4477	6250	10727	8,1%
CERVIGNANO DEL FRIULI	24657	24384	49041	1605	3038	4643	9,5%
CIVIDALE DEL FRIULI	18307	17452	35759	1225	2060	3285	9,2%
CODROIPO	9048	8808	17856	630	1372	2002	11,2%
GEMONA DEL FRIULI	10411	10306	20717	964	1486	2450	11,8%
LATISANA	12576	12324	24900	765	1203	1968	7,9%
PONTEBBA	5132	4421	9553	428	635	1063	11,1%
SAN DANIELE DEL FRIULI	13944	13903	27847	801	1628	2429	8,7%
TARCENTO	9276	9036	18312	772	1301	2073	11,3%
TOLMEZZO	14446	13700	28146	1305	1715	3020	10,7%
TOT. UDINE	182882	181198	364080	12972	20688	33660	9,2%
GORIZIA	25456	23363	48819	2024	3231	5255	10,8%
MONFALCONE	24443	24234	48677	2215	3257	5472	11,2%
TOT. GORIZIA	49899	47597	97496	4239	6488	10727	11,0%
TOT.FRIULI VENEZIA GIULIA	413759	407913	821672	30585	48341	78926	9,6%
EMILIA ROMAGNA							
BOLOGNA	161034	165148	326182	14571	16678	31249	9,6%
IMOLA	35092	34589	69681	2078	4052	6130	8,8%
MINERBIO E MOLINELLA	44648	44005	88653	2668	4893	7561	8,5%
PORRETTA TERME	13515	12667	26182	899	1857	2756	10,5%
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	27750	26464	54214	2003	3228	5231	9,6%
SASSO MARCONI	26005	25059	51064	1422	2395	3817	7,5%
TOT. BOLOGNA	308044	307932	615976	23641	33103	56744	9,2%
RAVENNA	60325	60246	120571	8646	11100	19746	16,4%
FAENZA	26838	26690	53528	2066	3264	5330	10,0%
LUGO	31172	31209	62381	2827	4523	7350	11,8%
TOT. RAVENNA	118335	118145	236480	13539	18887	32426	13,7%
REGGIO EMILIA	65637	65288	130925	2784	3811	6595	5,0%
CASTELNOVO NE' MONTI	10848	9435	20283	410	886	1296	6,4%
CORREGGIO	14736	14535	29271	451	422	873	3,0%
GUASTALLA	21473	20809	42282	884	1717	2601	6,2%
MONTECCHIO EMILIA	17307	16863	34170	874	1378	2252	6,6%
SCANDIANO	18474	17665	36139	512	1000	1512	4,2%
TOT. REGGIO EMILIA	148475	144595	293070	5915	9214	15129	5,2%
FERRARA	50866	52691	103557	6546	10076	16622	16,1%
ARGENTA	12735	12713	25448	1250	2188	3438	13,5%
CENTO	19037	18416	37453	1658	3243	4901	13,1%
CODIGORO	24609	24172	48781	4350	6357	10707	21,9%
COPPARO	13826	13847	27673	1268	2267	3535	12,8%
TOT. FERRARA	121073	121839	242912	15072	24131	39203	16,1%
FORLI'	57040	57634	114674	7504	11419	18923	16,5%
CESENA	62460	61977	124437	7689	13886	21575	17,3%
RICCIONE	29184	29278	58462	4219	8036	12255	21,0%
RIMINI	63474	62844	126318	9889	14185	24074	19,1%
TOT. FORLI'	212158	211733	423891	29301	47526	76827	18,1%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
PIACENZA	47500	47869	95369	3548	6212	9760	10,2%
BOBBIO	2759	2774	5533	141	231	372	6,7%
CASTEL SAN GIOVANNI	15704	15089	30793	1108	1850	2958	9,6%
FIORENZUOLA D'ARDA	18131	16946	35077	1038	2344	3382	9,6%
PONTE DELL'OLIO	5118	4688	9806	182	473	655	6,7%
TOT. PIACENZA	89212	87366	176578	6017	11110	17127	9,7%
PARMA	83129	75428	158557	4297	6818	11115	7,0%
BORGO VAL DI TARO	14556	13302	27858	1259	1990	3249	11,7%
FIDENZA	28715	28607	57322	1380	2429	3809	6,6%
LANGHIRANO	12884	12003	24887	553	1025	1578	6,3%
TOT. PARMA	139284	129340	268624	7489	12262	19751	7,4%
MODENA	84139	85220	169359	4325	8773	13098	7,7%
CARPI	24342	24803	49145	2218	3208	5426	11,0%
MIRANDOLA	25994	25672	51666	2042	3223	5265	10,2%
PAVULLO	11669	10891	22560	662	1278	1940	8,6%
SASSUOLO	39071	38151	77222	2144	3410	5554	7,2%
VIGNOLA	25089	24326	49415	1288	2256	3544	7,2%
TOT. MODENA	210304	209063	419367	12679	22148	34827	8,3%
TOT. EMILIA ROMAGNA	1346885	1330013	2676898	113653	178381	292034	10,9%
TOT. ITALIA NORD EST	**3649855**	**3594039**	**7243894**	**251291**	**400104**	**651395**	**9,0%**
TOSCANA							
FIRENZE	175529	181804	357333	16619	26759	43378	12,1%
BORGO SAN LORENZO	18411	18051	36462	1471	2700	4171	11,4%
CASTELFIORENTINO	14831	15071	29902	1059	2026	3085	10,3%
EMPOLI	38118	38614	76732	3314	5579	8893	11,6%
FIGLINE VAL D'ARNO	14182	14098	28280	1125	2130	3255	11,5%
PONTASSIEVE	14996	14769	29765	1160	1953	3113	10,5%
PRATO	77579	7768[illegible]	155260	5968	10787	16755	10,8%
S.CASCIANO IN VAL DI PESA	17778	17835	35613	1051	2009	3060	8,6%
SCANDICCI	29446	29960	59406	2542	3770	6312	10,6%
TOT. FIRENZE	400870	407883	808753	34309	57713	92022	11,4%
LIVORNO	61083	61606	122689	7771	12605	20376	16,6%
PIOMBINO	22877	23200	46077	2616	3749	6365	13,8%
PORTOFERRAIO	10293	9949	20242	1149	1615	2764	13,7%
ROSIGNANO MARITTIMO	19919	20236	40155	2424	3971	6395	15,9%
TOT. LIVORNO	114172	114991	229163	13960	21940	35900	15,7%
PISA	61113	61998	123111	8639	12050	20689	16,8%
PONTEDERA	34387	34384	68771	4285	5974	10259	14,9%
SANTA CROCE SULL'ARNO	23983	24012	47995	1822	3272	5094	10,6%
VOLTERRA	10901	10507	21408	1140	1740	2880	13,5%
TOT. PISA	130384	130901	261285	15886	23036	38922	14,9%
AREZZO	40142	40456	80598	3529	5506	9035	11,2%
BIBBIENA	11326	10828	22154	965	1842	2807	12,7%
CORTONA	15765	15432	31197	1463	2415	3878	12,4%
MONTEVARCHI	28747	27924	56671	2367	4407	6774	12,0%
SANSEPOLCRO	10004	9957	19961	887	1520	2407	12,1%
TOT. AREZZO	105984	104597	210581	9211	15690	24901	11,8%
SIENA	40475	36222	76697	3137	4403	7540	9,8%
ABBADIA SAN SALVATORE	5868	5566	11434	759	616	1375	12,0%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
MONTEPULCIANO	9733	15719	25452	797	1492	2289	9,0%
POGGIBONSI	18876	17877	36753	1332	2609	3941	10,7%
SINALUNGA	6560	6652	13212	418	961	1379	10,4%
TOT .SIENA	81512	82036	163548	6443	10081	16524	10,1%
GROSSETO	35340	36138	71478	4764	7314	12078	16,9%
ARCIDOSSO	5151	5145	10296	635	962	1597	15,5%
FOLLONICA	16521	16108	32629	2456	2910	5366	16,4%
MANCIANO	4805	5099	9904	505	791	1296	13,1%
ORBETELLO	13592	13545	27137	1632	2068	3700	13,6%
TOT. GROSSETO	75409	76035	151444	9992	14045	24037	15,9%
MASSA	51995	48474	100469	5968	7716	13684	13,6%
AULLA	16685	16195	32880	1815	2424	4239	12,9%
TOT. MASSA	68680	64669	133349	7783	10140	17923	13,4%
LUCCA	53315	53139	106454	3802	7598	11400	10,7%
BARGA	10246	9809	20055	705	1304	2009	10,0%
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	10184	9794	19978	940	1675	2615	13,1%
VIAREGGIO	55325	55848	111173	2786	4589	7375	6,6%
TOT. LUCCA	129070	128590	257660	8233	15166	23399	9,1%
PISTOIA	50108	50567	100675	3485	7533	11018	10,9%
MONTECATINI TERME	27969	29035	57004	1914	3902	5816	10,2%
PESCIA	8889	8856	17745	705	1301	2006	11,3%
SAN MARCELLO	3752	3886	7638	200	444	644	8,4%
TOT. PISTOIA	90718	92344	183062	6304	13180	19484	10,6%
TOT. TOSCANA	1196799	1202046	2398845	112121	180991	293112	12,2%
UMBRIA							
PERUGIA	95678	96465	192143	10624	15005	25629	13,3%
CITTA' DI CASTELLO	24072	23817	47889	2201	3686	5887	12,3%
FOLIGNO	29234	29179	58413	3910	4917	8827	15,1%
GUBBIO	18689	18479	37168	1522	2754	4276	11,5%
SPOLETO	17842	17588	35430	2077	2835	4912	13,9%
TODI	16489	16216	32705	1214	2241	3455	10,6%
TOT. PERUGIA	202004	201744	403748	21548	31438	52986	13,1%
TERNI	40727	42083	82810	6959	10132	17091	20,6%
AMELIA	15568	18611	34179	2246	2696	4942	14,5%
ORVIETO	14438	14239	28677	1958	2561	4519	15,8%
TOT. TERNI	70733	74933	145666	11163	15389	26552	18,2%
TOT. UMBRIA	272737	276677	549414	32711	46827	79538	14,5%
MARCHE							
ANCONA	97943	99997	197940	10153	13580	23733	12,0%
FABRIANO	16129	15966	32095	913	2224	3137	9,8%
IESI	30928	31075	62003	3535	5390	8925	14,4%
TOT. ANCONA	145000	147038	292038	14601	21194	35795	12,3%
ASCOLI PICENO	39019	39024	78043	4828	5480	10308	13,2%
FERMO	51480	51614	103094	3435	4788	8223	8,0%
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	33004	33201	66205	4216	5924	10140	15,3%
TOT. ASCOLI PICENO	123503	123839	247342	12479	16192	28671	11,6%
MACERATA	57666	57889	115555	4690	7990	12680	11,0%
CAMERINO	10890	12071	22961	1310	1775	3085	13,4%
CIVITANOVA MARCHE	29209	29123	58332	1001	1410	2411	4,1%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
TOT. MACERATA	97765	99083	196848	7001	11175	18176	9,2%	
PESARO	52926	53042	105968	5091	8877	13968	13,2%	
URBINO	13343	12792	26135	1531	2680	4211	16,1%	
FANO	48830	48543	97373	6229	10248	16477	16,9%	
TOT. PESARO E URBINO	115099	114377	229476	12851	21805	34656	15,1%	
TOT. MARCHE	481367	484337	965704	46932	70366	117298	12,1%	
LAZIO								
ROMA	994097	1025515	2019612			351685	17,4%	
CIVITAVECCHIA	57233	57381	114614	11767	12482	24249	21,2%	
COLLEFERRO	46926	46246	93172	8546	9678	18224	19,6%	
FIANO ROMANO	25108	26376	51484	4402	5082	9484	18,4%	
GUIDONIA	32987	32493	65480	6880	9066	15946	24,4%	**
MONTEROTONDO	24895	25005	49900	5031	6422	11453	23,0%	**
POMEZIA	162138	155614	317752	30823	39341	70164	22,1%	**
TIVOLI	35264	35245	70509	7531	9989	17520	24,8%	**
TOT. ROMA	1378648	1403875	2782523	74980	92060	518725	18,6%	
FROSINONE	70937	72458	143395	13650	16001	29651	20,7%	
ANAGNI	21158	20820	41978	3530	5128	8658	20,6%	
CASSINO	32676	32364	65040	6367	7725	14092	21,7%	
PONTECORVO	16280	16184	32464	2809	3675	6484	20,0%	
SORA	23779	24232	48011	4303	5911	10214	21,3%	
TOT. FROSINONE	164830	166058	330888	30659	38440	69099	20,9%	
LATINA	76154	77669	153823	16675	18487	35162	22,9%	**
APRILIA	19984	19636	39620	4414	6071	10485	26,5%	**
CISTERNA	13865	16535	30400	3191	4408	7599	25,0%	**
FONDI	16539	16293	32832	3507	3306	6813	20,8%	
FORMIA	35744	35510	71254	7532	8148	15680	22,0%	**
TERRACINA	17566	17675	35241	4415	3866	8281	23,5%	**
TOT. LATINA	179852	183318	363170	39734	44286	84020	23,1%	
RIETI	34382	35701	70083	6553	9035	15588	22,2%	**
POGGIO MIRTETO	14122	14147	28269	2361	3164	5525	19,5%	
TOT. RIETI	48504	49848	98352	8914	12199	21113	21,5%	
VITERBO	48813	50248	99061	8726	11556	20282	20,5%	
CIVITA CASTELLANA	22949	22497	45446	3426	4302	7728	17,0%	
TARQUINIA	16935	16750	33685	3684	3924	7608	22,6%	**
TOT. VITERBO	88697	89495	178192	15836	19782	35618	20,0%	
TOT. LAZIO	1860531	1892594	3753125	170123	206767	728575	19,4%	
TOT. ITALIA CENTRALE	**3811434**	**3855654**	**7667088**	**361887**	**504951**	**1218523**	**15,9%**	
MOLISE								
CAMPOBASSO	43728	43264	86992	7938	9237	17175	19,7%	
TERMOLI	31966	36087	68053	5825	6437	12262	18,0%	
TOT. CAMPOBASSO	75694	79351	155045	13763	15674	29437	19,0%	
ISERNIA	31402	29552	60954	5544	6100	11644	19,1%	
TOT. ISERNIA	31402	29552	60954	5544	6100	11644	19,1%	
TOT. MOLISE	107096	108903	215999	19307	21774	41081	19,0%	
ABRUZZO								
PESCARA	71765	73827	145592	10008	11408	21416	14,7%	
PENNE	15260	15231	30491	2088	1701	3789	12,4%	

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
POPOLI	5315	5436	10751	1112	1044	2156	20,1%	
SCAFA	9167	9196	18363	2005	2045	4050	22,1%	**
TOT. PESCARA	101507	103690	205197	15213	16198	31411	15,3%	
TERAMO	28002	30970	58972	5686	3552	9238	15,7%	
GIULIANOVA	21815	21676	43491	3100	4111	7211	16,6%	
NERETO	16448	16479	32927	2162	2879	5041	15,3%	
ROSETO DEGLI ABRUZZI	27413	27230	54643	4440	6725	11165	20,4%	
TOT. TERAMO	93678	96355	190033	15388	17267	32655	17,2%	
CHIETI	44743	45516	90259	7429	8864	16293	18,1%	
LANCIANO	35889	38186	74075	5192	5461	10653	14,4%	
ORTONA	14814	15237	30051	1906	2164	4070	13,5%	
VASTO	36226	37289	73515	5214	6945	12159	16,5%	
TOT. CHIETI	131672	136228	267900	19741	23434	43175	16,1%	
L'AQUILA	34142	36735	70877	5908	8216	14124	19,9%	
AVEZZANO	44218	43533	87751	8225	9648	17873	20,4%	
CASTEL DI SANGRO	5536	5470	11006	1373	1490	2863	26,0%	**
SULMONA	17600	18210	35810	3276	4906	8182	22,8%	**
TOT. L'AQUILA	101496	103948	205444	18782	24260	43042	21,0%	
TOT. ABRUZZO	428353	440221	868574	69124	81159	150283	17,3%	
CAMPANIA								
NAPOLI	385897	389799	775696	92611	75399	168010	21,7%	
AFRAGOLA	71649	71770	143419	21967	14827	36794	25,7%	**
CASTELLAMMARE DI STABIA	50823	50887	101710	13806	14275	28081	27,6%	**
FRATTAMAGGIORE	59421	60526	119947	22069	17962	40031	33,4%	**
GIUGLIANO	72763	74530	147293	23355	19969	43324	29,4%	**
ISCHITANA	17200	17016	34216	2139	2153	4292	12,5%	
NOLANA	43046	44944	87990	12227	10013	22240	25,3%	**
POMIGLIANESE	127807	128716	256523	32040	32909	64949	25,3%	**
POMPEI	48936	50279	99215	16845	16006	32851	33,1%	**
POZZUOLI	55872	54682	110554	16925	14028	30953	28,0%	**
SORRENTINA	31029	31362	62391	3918	4627	8545	13,7%	
TORRE DEL GRECO	97962	98332	196294	24557	21295	45852	23,4%	**
TOT. NAPOLI	1062405	1072843	2135248	282459	243463	525922	24,6%	
AVELLINESE - SOLOFRANA	87028	90290	177318	14105	17416	31521	17,8%	
GROTTA MINARDA	24172	25079	49251	4121	3886	8007	16,3%	
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	30633	31781	62414	5763	5850	11613	18,6%	
TOT. AVELLINO	141833	147150	288983	23989	27152	51141	17,7%	
BENEVENTANA	47839	50992	98831	10825	12189	23014	23,3%	**
TELESINA	26649	27210	53859	4618	5128	9746	18,1%	
VALLE CAUDINA	19455	19121	38576	4375	4819	9194	23,8%	**
TOT. BENEVENTO	93943	97323	191266	19818	22136	41954	21,9%	
CASERTANA	111223	120490	231713	28983	21566	50549	21,8%	**
AVERSA	63049	61515	124564	23149	24306	47455	38,1%	**
CAPUA	27946	29074	57020	7956	8283	16239	28,5%	**
CASAL DI PRINCIPE	26850	26030	52880	10424	8590	19014	36,0%	**
PIEDIMONTE M.	17370	17594	34964	6891	7422	14313	40,9%	**
SESSA AURUNCA	22657	23645	46302	6300	7556	13856	29,9%	**
TEANO	23323	23744	47067	8729	6230	14959	31,8%	**
TOT. CASERTA	292418	302092	594510	92432	83953	176385	29,7%	

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
SALERNO	93974	109017	202991	19954	23955	43909	21,6%	
AGROPOLI	22937	22578	45515	4173	3158	7331	16,1%	
BATTIPAGLIA	56451	50072	106523	13816	9224	23040	21,6%	
MAIORI	11211	11290	22501	2538	2298	4836	21,5%	
NOCERA INFERIORE	47838	47080	94918	13028	15052	28080	29,6%	**
OLIVETO CITRA	18074	16831	34905	4801	4752	9553	27,4%	**
ROCCADASPIDE	9004	9965	18969	2188	1800	3988	21,0%	
SALA CONSILINA	21263	22116	43379	4278	4405	8683	20,0%	
SAPRI	16934	16544	33478	4198	2649	6847	20,5%	
SCAFATI	51690	52208	103898	11287	25233	36520	35,1%	**
VALLO DELLA LUCANIA	16166	16456	32622	2964	3301	6265	19,2%	
TOT. SALERNO	365542	374157	739699	83225	95827	179052	24,2%	
TOT. CAMPANIA	1956141	1993565	3949706	501923	472531	974454	24,7%	
PUGLIA								
BARI	139979	142181	282160	34486	32358	66844	23,7%	**
ACQUAVIVA DELLE FONTI	27134	27606	54740	5354	5037	10391	19,0%	
ALTAMURA	34191	34066	68257	5217	2894	8111	11,9%	
ANDRIA	47561	49241	96802	12129	3993	16122	16,7%	
BARLETTA	50205	49020	99225	7350	6456	13806	13,9%	
BITONTO	36224	36829	73053	9521	2587	12108	16,6%	
GIOIA DEL COLLE	17280	17853	35133	4267	4760	9027	25,7%	**
MOLFETTA	90273	67370	157643	14460	5730	20190	12,8%	
MONOPOLI	31194	31712	62906	7346	6483	13829	22,0%	**
NOCI	33332	34313	67645	8170	7367	15537	23,0%	**
RUTIGLIANO	44295	44859	89154	9488	9849	19337	21,7%	
TOT. BARI	551668	535050	1086718	117788	87514	205302	18,9%	
FOGGIA	60831	62465	123296	15658	13541	29199	23,7%	**
ASCOLI SATRIANO	7652	7620	15272	1060	1845	2905	19,0%	
CERIGNOLA	24846	18673	43519	4816	3063	7879	18,1%	
LUCERA	17154	18374	35528	3322	3226	6548	18,4%	
MANFREDONIA	26961	27129	54090	6168	7281	13449	24,9%	**
ORTA NOVA	11996	11764	23760	1578	1950	3528	14,8%	
S.GIOVANNI ROTONDO	11416	14644	26060	2152	1397	3549	13,6%	
SAN NICANDRO GARGANICO	16406	16591	32997	2896	1902	4798	14,5%	
SAN SEVERO	22102	23159	45261	4954	3718	8672	19,2%	
TORREMAGGIORE	8149	8331	16480	1914	1666	3580	21,7%	
VIESTE	12800	12991	25791	2250	2270	4520	17,5%	
TOT. FOGGIA	220313	221741	442054	46768	41859	88627	20,0%	
TARANTO	77778	80618	158396	13438	13606	27044	17,1%	
CASTELLANETA	21958	21431	43389	3993	3531	7524	17,3%	
GROTTAGLIE	34570	32924	67494	4551	4752	9303	13,8%	
MANDURIA	27783	28796	56579	6220	6479	12699	22,4%	**
MARTINA FRANCA	20621	21153	41774	3593	3281	6874	16,5%	
MASSAFRA	21222	21820	43042	3684	3474	7158	16,6%	
TOT. TARANTO	203932	206742	410674	35479	35123	70602	17,2%	
BRINDISI	43775	41283	85058	11412	11153	22565	26,5%	**
FRANCAVILLA FONTANA	28870	30033	58903	7991	8462	16453	27,9%	**
MESAGNE	25531	25877	51408	5447	6035	11482	22,3%	**
OSTUNI	39552	41131	80683	6812	5738	12550	15,6%	
TOT. BRINDISI	137728	138324	276052	31662	31388	63050	22,8%	
LECCE	57120	61094	118214	11334	14331	25665	21,7%	
CAMPI SALENTINA	31699	33913	65612	6429	6708	13137	20,0%	
CASARANO	42226	45209	87435	9422	11312	20734	23,7%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
GALATINA	21546	22899	44445	4600	5697	10297	23,2%	**
GALLIPOLI	16106	17347	33453	3541	3718	7259	21,7%	
MAGLIE	21274	22450	43724	4018	4437	8455	19,3%	
MARTANO	17628	18359	35987	3755	4727	8482	23,6%	**
NARDO'	29408	31411	60819	6249	6578	12827	21,1%	
POGGIARDO	15592	17313	32905	2253	4041	6294	19,1%	
TRICASE	21263	22940	44203	3454	4176	7630	17,3%	
TOT. LECCE	273862	292935	566797	55055	65725	120780	21,3%	
TOT. PUGLIA	1387503	1394792	2782295	286752	261609	548361	19,7%	
BASILICATA								
POTENZA	37425	37772	75197	11069	11942	23011	30,6%	**
BARAGIANO	13635	13513	27148	2465	3133	5598	20,6%	
GENZANO DI LUCANIA	9213	9092	18305	2833	2989	5822	31,8%	**
LAURENZANA	5786	5808	11594	1334	2067	3401	29,3%	**
LAURIA	17804	17578	35382	5020	4494	9514	26,9%	**
LAVELLO	9790	10015	19805	2741	3057	5798	29,3%	**
MELFI	16366	16344	32710	3523	5835	9358	28,6%	**
SENISE	12211	12307	24518	3957	4739	8696	35,5%	**
VILLA D'AGRI	12961	13046	26007	4505	3764	8269	31,8%	**
TOT. POTENZA	135191	135475	270666	37447	42020	79467	29,4%	
MATERA	28418	28616	57034	5608	8080	13688	24,0%	**
FERRANDINA	9150	8946	18096	2463	3317	5780	31,9%	**
POLICORO	28718	29005	57723	9805	6409	16214	28,1%	**
STIGLIANO	4898	5056	9954	1351	1802	3153	31,7%	**
TOT. MATERA	71184	71623	142807	19227	19608	38835	27,2%	**
TOT BASILICATA	206375	207098	413473	56674	61628	118302	28,6%	
CALABRIA								
CATANZARO	62518	62520	125038	14008	15900	29908	23,9%	**
CIRO' MARINA	15413	15691	31104	3495	3050	6545	21,0%	
CROTONE	45468	44563	90031	14001	7192	21193	23,5%	**
LAMEZIA TERME	44700	42224	86924	8093	9213	17306	19,9%	
SOVERATO	22153	23241	45394	3998	4584	8582	18,9%	
TOT. CATANZARO	190252	188239	378491	43595	39939	83534	22,1%	
VIBO VALENTIA	59747	58676	118423	13792	11998	25790	21,8%	
TOT. VIBO VALENTIA	59747	58676	118423	13792	11998	25790	21,8%	
COSENZA	91077	93145	184222	23829	20253	44082	23,9%	**
AMANTEA	10701	10450	21151	2136	2467	4603	21,8%	
CASTROVILLARI	22867	22851	45718	5571	5643	11214	24,5%	**
CORIGLIANO CALABRO	24264	23889	48153	6965	3447	10412	21,6%	
PAOLA	20730	20570	41300	7903	5317	13220	32,0%	**
ROGLIANO	9902	9953	19855	3794	2138	5932	29,9%	**
ROSSANO	27011	26363	53374	8437	8093	16530	31,0%	**
SAN MARCO ARGENTANO	15956	18279	34235	4298	3388	7686	22,5%	**
SCALEA	14232	14419	28651	4626	1911	6537	22,8%	**
TREBISACCE	13428	13918	27346	3439	3389	6828	25,0%	**
TOT. COSENZA	250168	253837	504005	70998	56046	127044	25,2%	
REGGIO CALABRIA	80338	81248	161586	24224	26779	51003	31,6%	**
BOVALINO	12779	13976	26755	8341	4086	12427	46,4%	**
CAULONIA	9808	9750	19558	3682	3490	7172	36,7%	**
GIOIA TAURO	33774	33104	66878	10488	8916	19404	29,0%	**
LOCRI	21599	22657	44256	7479	8245	15724	35,5%	**
MELITO P.S.	11906	11912	23818	5440	6358	11798	49,5%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
POLISTENA	23180	24170	47350	6620	8574	15194	32,1%	**
TOT. REGGIO CALABRIA	193384	196817	390201	66274	66448	132722	34,0%	
TOT CALABRIA	693551	697569	1391120	194659	174431	369090	26,5%	
TOT. ITALIA MERIDIONALE	**4779019**	**4842148**	**9621167**	**1128439**	**1073132**	**2201571**	**22,9%**	
SARDEGNA								
CAGLIARI	82902	86819	169721	17339	17338	34677	20,4%	
ASSEMINI	40884	39787	80671	9990	9052	19042	23,6%	**
CARBONIA	31856	31678	63534	8506	8614	17120	26,9%	**
IGLESIAS	19411	19656	39067	4962	5858	10820	27,7%	**
MURAVERA	5533	5700	11233	1554	1687	3241	28,9%	**
QUARTU SANT'ELENA	55418	55067	110485	12717	13544	26261	23,8%	**
SAN GAVINO MONREALE	22065	21656	43721	6052	7318	13370	30,6%	**
SANLURI	21394	20534	41928	5727	7264	12991	31,0%	**
SENORBI	9951	9412	19363	3126	3149	6275	32,4%	**
TOT. CAGLIARI	289414	290309	579723	69973	73824	143797	24,8%	
NUORO	30201	30265	60466	7727	8916	16643	27,5%	**
ISILI	8530	7999	16529	2578	2751	5329	32,2%	**
LANUSEI	21252	21231	42483	5508	6189	11697	27,5%	**
MACOMER	13920	12691	26611	2976	3646	6622	24,9%	**
SINISCOLA	15589	14927	30516	4424	4303	8727	28,6%	**
SORGONO	6785	6654	13439	1730	2080	3810	28,4%	**
TOT. NUORO	96277	93767	190044	24943	27885	52828	27,8%	
ORISTANO	25983	26273	52256	5542	7144	12686	24,3%	**
ALES	3220	3097	6317	1036	1104	2140	33,9%	**
CUGLIERI	4534	4475	9009	1143	1032	2175	24,1%	**
GHILARZA	7675	7532	15207	2051	2288	4339	28,5%	**
MOGORO	3793	3508	7301	1251	1293	2544	34,8%	**
TERRALBA	9464	9118	18582	2354	2641	4995	26,9%	**
TOT. ORISTANO	54669	54003	108672	13377	15502	28879	26,6%	
SASSARI	70944	71875	142819	18269	20466	38735	27,1%	**
ALGHERO	21553	21717	43270	6331	7505	13836	32,0%	**
BONORVA	6576	6300	12876	1709	1945	3654	28,4%	**
CASTELSARDO	8913	8721	17634	2873	3263	6136	34,8%	**
OLBIA	32693	31631	64324	6967	7368	14335	22,3%	**
OZIERI	13866	13514	27380	3655	4177	7832	28,6%	**
TEMPIO PAUSANIA	10614	10538	21152	2237	2504	4741	22,4%	**
TOT. SASSARI	165159	164296	329455	42041	47228	89269	27,1%	
TOT. SARDEGNA	605519	602375	1207894	150334	164439	314773	26,1%	
SICILIA								
AGRIGENTO	52649	55002	107651	26553	19582	46135	42,9%	**
BIVONA	6281	6538	12819	2750	2867	5617	43,8%	**
CANICATTI'	30656	31499	62155	12055	9998	22053	35,5%	**
CASTELTERMINI	9305	9725	19030	4308	4697	9005	47,3%	**
LICATA	21610	22493	44103	8268	8470	16738	38,0%	**
MENFI	9211	9791	19002	3770	4351	8121	42,7%	**
RIBERA	12914	13236	26150	5850	5574	11424	43,7%	**
SCIACCA	14776	15481	30257	5656	5056	10712	35,4%	**
TOT. AGRIGENTO	157402	163765	321167	69210	60595	129805	40,4%	
CALTANISSETTA	34086	35403	69489	12201	14824	27025	38,9%	**
GELA	46821	47338	94159	18127	16810	34937	37,1%	**
MUSSOMELI	8989	9974	18963	3792	4434	8226	43,4%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
TOT. CALTANISSETTA	89896	92715	182611	34120	36068	70188	38,4%	
CATANIA	128123	125874	253997	39212	36856	76068	29,9%	**
ACIREALE	42774	43534	86308	14073	13947	28020	32,5%	**
ADRANO	20896	21041	41937	11545	8829	20374	48,6%	**
BRONTE	8509	8860	17369	4755	4734	9489	54,6%	**
CALTAGIRONE	19977	18891	38868	6514	6117	12631	32,5%	**
GIARRE	26803	27171	53974	10492	9418	19910	36,9%	**
GRAMMICHELE	12262	12866	25128	5165	3755	8920	35,5%	**
MISTERBIANCO	19635	19855	39490	5646	5814	11460	29,0%	**
PATERNO'	23878	24146	48024	9407	7027	16434	34,2%	**
RAMACCA	5316	6320	11636	2159	3008	5167	44,4%	**
RANDAZZO	7679	8078	15757	3158	3318	6476	41,1%	**
SAN GIOVANNI LA PUNTA	42164	46558	88722	13109	13337	26446	29,8%	**
SCORDIA	13985	14060	28045	5310	4077	9387	33,5%	**
TOT. CATANIA	372001	377254	749255	130545	120237	250782	33,5%	
ENNA	19805	20772	40577	8310	6421	14731	36,3%	**
LEONFORTE	13222	13656	26878	6463	5752	12215	45,4%	**
NICOSIA	10556	11068	21624	4658	5141	9799	45,3%	**
PIAZZA ARMERINA	16561	17100	33661	7070	7565	14635	43,5%	**
TOT. ENNA	60144	62596	122740	26501	24879	51380	41,9%	
MESSINA	84837	87811	172648	17900	23600	41500	24,0%	**
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	21379	21839	43218	8183	9927	18110	41,9%	**
CAPO D'ORLANDO	15264	15722	30986	6918	8226	15144	48,9%	**
FRANCAVILLA DI SICILIA	4370	4701	9071	2742	3557	6299	69,4%	**
GIARDINI NAXOS	10822	10939	21761	3318	3544	6862	31,5%	**
LIPARI	4894	4561	9455	1278	1502	2780	29,4%	**
MILAZZO	16354	16604	32958	5255	6117	11372	34,5%	**
MISTRETTA	3803	3888	7691	1695	1997	3692	48,0%	**
PATTI	12625	12894	25519	5207	7020	12227	47,9%	**
SANT'AGATA DI MILITELLO	14433	15209	29642	6547	7659	14206	47,9%	**
SANTA TERESA DI RIVA	11582	11365	22947	4527	5154	9681	42,2%	**
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	4829	5349	10178	2048	2262	4310	42,3%	**
VILLAFRANCA TIRRENA	13158	13332	26490	4461	5379	9840	37,1%	**
TOT. MESSINA	218350	224214	442564	70079	85944	156023	35,3%	
PALERMO	230507	241870	472377	58300	57100	115400	24,4%	**
BAGHERIA	29791	30552	60343	8922	8747	17669	29,3%	**
CARINI	21614	21645	43259	7354	7209	14563	33,7%	**
CEFALU'	14525	14740	29265	5773	5659	11432	39,1%	**
CORLEONE	8559	9336	17895	4587	4497	9084	50,8%	**
LERCARA FRIDDI	10908	11829	22737	5194	5092	10286	45,2%	**
MISILMERI	18693	18993	37686	7028	6889	13917	36,9%	**
MONREALE	13714	14282	27996	4982	4894	9876	35,3%	**
PARTINICO	21319	22103	43422	8962	8785	17747	40,9%	**
PETRALIA SOPRANA	10250	10945	21195	4544	4455	8999	42,5%	**
TERMINI IMERESE	21068	21631	42699	8210	8048	16258	38,1%	**
TOT. PALERMO	400948	417926	818874	123856	121375	245231	29,9%	
RAGUSA	31247	31820	63067	13099	7494	20593	32,7%	**
MODICA	36608	37675	74283	10283	13091	23374	31,5%	**
VITTORIA	31523	31475	62998	7271	7374	14645	23,2%	**
TOT. RAGUSA	99378	100970	200348	30653	27959	58612	29,3%	
SIRACUSA	63042	64236	127278	20504	21321	41825	32,9%	**
AUGUSTA	20268	20447	40715	6475	7068	13543	33,3%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
LENTINI	19873	20462	40335	7987	6868	14855	36,8%	**
NOTO	32918	33324	66242	12328	11391	23719	35,8%	**
TOT. SIRACUSA	136101	138469	274570	47294	46648	93942	34,2%	
TRAPANI	44507	45493	90000	15222	15724	30946	34,4%	**
ALCAMO	21598	22315	43913	7193	8048	15241	34,7%	**
CASTELVETRANO	26348	27478	53826	11659	12485	24144	44,9%	**
MARSALA	29040	29780	58820	10560	8020	18580	31,6%	**
MAZARA DEL VALLO	17646	17306	34952	9784	4068	13852	39,6%	**
PANTELLERIA	2406	2515	4921	1107	850	1957	39,8%	**
TOT. TRAPANI	141545	144887	286432	55525	49195	104720	36,6%	
TOT. SICILIA	1675765	1722796	3398561	587783	572900	1160683	34,2%	
TOT.ITALIA INSULARE	2281284	2325171	4606455	738117	737339	1475456	32,0%	
TOT.TERR.NAZIONALE	19829937	19909907	39739844	2853893	3287179	6492757	16,3%	

NOTA: LE CIRCOSCRIZIONI CHE PRESENTANO UN RAPPORTO TRA GLI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO E LA POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO SUPERIORE DI 1/3 ALLA MEDIA NAZIONALE SONO CONTRASSEGNATE DA DUE ASTERISCHI

99A0648

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 gennaio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio agrario provinciale di Viterbo», società cooperativa a responsabilità limitata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente l'ordinamento dei consorzi agrari ed in particolare l'art. 35;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1991, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Viterbo è stato assoggettato, ex art. 2543 del codice civile, alla gestione commissariale fino al 31 dicembre 1991;

Visti i decreti ministeriali in data 11 dicembre 1991, 30 dicembre 1992, 31 dicembre 1993, 31 dicembre 1994, 27 dicembre 1995, 19 aprile 1996, 14 febbraio 1997 e 30 dicembre 1997 con i quali la gestione commissariale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1998;

Visto il verbale del collegio sindacale in data 10 settembre 1998 in cui venivano evidenziati l'andamento negativo del Consorzio, «la gravità della situazione economico-finanziaria con il pericolo di un suo notevole ulteriore aggravamento», e veniva sollecitata l'adozione di adeguati urgenti provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza;

Vista la relazione del commissario governativo in data 30 novembre 1998, che dopo aver confermato la già evidenziata gravità della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Consorzio conclude ritenendo «opportuna la messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Viterbo»;

Rilevato che il Consorzio predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Accertato che pertanto il Consorzio agrario provinciale di Viterbo si trova nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto è opportuno sottoporre lo stesso a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto altresì di autorizzare l'esercizio provvisorio di impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Viterbo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Viterbo, via F. Baracca n. 24, è posto in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Ugo Nardini nominato commissario liquidatore del consorzio medesimo.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazzione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio d'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 28 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A0680

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67. Revoca e ridestinazione del finanziamento relativo ad un progetto della regione Umbria. (Deliberazione n. 109/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del

4 marzo 1994, con la quale, tra l'altro, sono stati fissati i termini per le procedure di aggiudicazione di appalto e consegna dei lavori relativi ad interventi ammessi a finanziamento ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la propria deliberazione in data 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 1996, con la quale è stato ammesso a finanziamento, per l'importo di 380 milioni di lire a carico dello Stato, l'intervento della regione Umbria relativo all'adeguamento degli impianti del vecchio ospedale di Città di Castello (Perugia);

Vista la richiesta della regione Umbria di revocare il predetto finanziamento e di riassegnarlo al progetto relativo alla realizzazione degli spogliatoi per il personale presso il nuovo ospedale comprensoriale di Città di Castello;

Considerato che nelle more dell'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, i provvedimenti modificativi di precedenti deliberazioni sono adottati dal CIPE;

Considerato che la realizzazione dell'intervento di adeguamento degli impianti nel vecchio ospedale non è più necessaria in quanto tale ospedale verrà chiuso e che l'intervento cui ridestinare il finanziamento in questione era già inserito nel progetto generale relativo al completamento del nuovo ospedale i cui lavori sono in fase di notevole avanzamento;

Considerato che il Ministero del tesoro, in data 19 giugno 1996, ha autorizzato per l'intervento ammesso a finanziamento con la sopracitata deliberazione del 26 gennaio 1996 la contrazione del mutuo, per l'importo di 380 milioni di lire e che detto mutuo è stato stipulato con la Cassa depositi e prestiti in data 3 dicembre 1997;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 380 milioni di lire relativo al progetto di adeguamento degli impianti del vecchio ospedale di Città di Castello, ridestinando tale somma alla realizzazione degli spogliatoi per il personale del nuovo ospedale comprensoriale di Città di Castello;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 al nucleo tecnico di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È revocato, per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento di 380 milioni di lire assegnato, con la propria deliberazione del 26 gennaio 1996, alla regione Umbria per la realizzazione del progetto:

adeguamento degli impianti del vecchio ospedale di Città di Castello (Perugia).

2. Il predetto finanziamento di 380 milioni di lire viene ridestinato al progetto da realizzare da parte della medesima regione:

realizzazione degli spogliatoi per il personale presso il nuovo ospedale comprensoriale di Città di Castello.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 34

99A0651

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Ammissione a finanziamento di un progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'Aids, legge 5 giugno 1990, n. 135, della provincia autonoma di Trento. (Deliberazione n. 111/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'Aids e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'Aids;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'Aids, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'Aids già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio 1998 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998 - con la quale si è provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma Aids, pari a lire 464.668.231.592, assegnando alle regioni interessate la somma complessiva di lire 270.861.646.433 sulla base degli interventi individuati ed accantonando la somma residua di lire 193.806.585.159 in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità;

Considerato che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione prevista dal sopracitato decreto legislativo n. 430/1997, le amministrazioni interessate presentano a questo comitato, nell'ambito della predetta somma di lire 270.861.646.433, le relative richieste di finanziamento, secondo l'attuale procedura;

Vista l'istanza presentata dalla provincia autonoma di Trento, concernente l'ammissione a finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del reparto di malattie infettive presso l'ospedale Santa Chiara di Trento per un importo di L. 10.799.150.989;

Visto il parere del Ministero della sanità in data 9 ottobre 1998;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'Aids, è ammesso a finanziamento il progetto della provincia autonoma di Trento, relativo alla realizzazione del reparto di malattie infettive presso l'ospedale Santa Chiara per un mutuo a carico dello Stato pari a L. 10.799.150.989.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 35

99A0652

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Regione Emilia-Romagna - Azioni dirette dell'obiettivo 5*a*, di cui al regolamento CE n. 951/97: definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione delle annualità 1994-1996, di cui alla deliberazione n. 227 del 3 dicembre 1997. (Deliberazione n. 114/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della

politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio dell'Unione europea relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo delle azioni dirette dell'obiettivo 5*a*, per il periodo 1994-1999, approvato con la decisione della commissione delle Comunità europee 94/19834/CE del 15 dicembre 1994, come modificata dalla decisione C(96) 2135 del 30 settembre 1996 e dalla decisione C(98) 2496 del 18 agosto 1998;

Considerato che, in relazione alle predette azioni dirette previste dal regolamento CE n. 951/97, la sola regione Emilia-Romagna ha presentato due distinti programmi operativi, di cui uno per il periodo 1994-1996 e l'altro per il periodo 1997-1999, rispettivamente approvati dalla Commissione delle Comunità europee con decisioni C(96) 1030 del 21 maggio 1996 e C(98) 12 del 29 gennaio 1998;

Considerato che nel contesto della predetta decisione C(98) 12 del 29 gennaio 1998, relativa al periodo 1997-1999, la Commissione europea ha incluso i contributi accordati per il periodo 1994-1996 con la precedente decisione C(96) 1030 del 21 maggio 1996, adottando altresì la procedura dell'impegno unico;

Considerata l'opportunità di seguire, per la determinazione della quota di cofinanziamento nazionale, una procedura analoga a quella comunitaria, includendo nell'importo relativo al periodo 1997-1999 l'assegnazione già disposta in favore della regione Emilia-Romagna per il periodo 1994-1996;

Considerato, pertanto, che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione C (98) 12 del 29 gennaio 1998 ammontanti a 26,932 Mecu, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 26,932 Mecu, valutati in 51,710 miliardi di lire, di cui 36,197 miliardi di lire a carico dello Stato e 15,513 miliardi di lire con disponibilità della regione Emilia-Romagna, in sintonia con la propria delibera 20 dicembre 1994;

Vista la propria delibera 3 dicembre 1997, con la quale, relativamente alla predetta quota nazionale pubblica, è stata disposta in favore della regione Emilia-Romagna una assegnazione pari a 11,892 miliardi di lire per il periodo 1994-1996, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, ad integrazione della quota regionale di 5,097 miliardi di lire per un totale di 16,989 miliardi di lire;

Considerata, quindi, la necessità di assicurare la restante quota statale, pari a 24,305 miliardi di lire, ricorrendo alle risorse della predetta legge n. 183/1987, nonché di ricondurre ad un solo importo l'intero finanziamento statale, seguendo la procedura dell'impegno unico di cui all'art. 20 del regolamento n. 2082/93, conformemente a quanto previsto dalla richiamata decisione C (98)12;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5868 del 5 ottobre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni dirette dell'obiettivo 5*a*, nella regione Emilia-Romagna, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico pari a 34,721 miliardi di lire, ad integrazione del contributo di 16,989 miliardi di lire attribuito con propria delibera 3 dicembre 1997 relativamente al programma operativo per il periodo 1994-1996.

L'ammontare complessivo attribuito per dette azioni per il periodo 1997-1999, comprensivo delle annualità 1994-1996, risulta, quindi, di 51,710 miliardi di lire, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

La copertura finanziaria è cosi assicurata:

a) 11,892 miliardi di lire con risorse già assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 183/1997, con delibera 3 dicembre 1997;

b) 24,305 miliardi di lire con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione, disposte con la presente delibera;

c) 5,097 miliardi di lire con disponibilità della regione Emilia-Romagna, già previsti con la citata delibera 3 dicembre 1997;

d) 10,416 miliardi di lire con nuove disponibilità della regione medesima.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Emilia-Romagna.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La suddetta regione Emilia-Romagna adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della amministrazione titolare, al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario di cui alla tabella allegata alla deliberazione n. 227 del 3 dicembre 1997, relativamente alla sola regione Emilia-Romagna, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 37

ALLEGATO

OBIETTIVO 5*a* - REGIONI FUORI OBIETTIVO 1 - AZIONI DIRETTE: REGOLAMENTO (CE) N. 951/97 (SOSTITUISCE IL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90) - SPESA NAZIONALE PUBBLICA PERIODO 1997-1999.

(Tasso di conversione ecu/lire: 1.920)

(in miliardi di lire)

Regione	Regolamento n. 951/97		
	Legge n. 183/1987(*)	Regione	Totale
Emilia-Romagna	36,197 (1)	15,513 (2)	51,710

(*) Impegno unico ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE 2082/93.

(1) Comprende l'importo di 11,892 miliardi di lire già disposto con deliberazione n. 227, del 3 dicembre 1997.

(2) Comprende l'importo di 5,097 miliardi di lire già previsto nella deliberazione n. 227 del 3 dicembre 1997.

99A0653

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi nel 1998, in relazione all'obiettivo 5*b* del regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 115/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Considerato che gli interventi per le piccole e medie imprese industriali non di competenza regionale, nonché gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo, sono oggetto di distinte delibere CIPE;

Viste le decisioni con le quali la Commissione europea ha approvato i documenti unici di programmazione (DOCUP) per le regioni dell'obiettivo 5*b*, ad esclusione delle regioni Marche ed Umbria, per il periodo 1994-1999 nonché le successive decisioni di rimodulazione dei piani finanziari;

Considerato che con decisione C(98) 1927 del 14 luglio 1998, sono state individuate globalmente per i tre Fondi strutturali FESR, FSE e FEOGA, le risorse provenienti dai DOCUP dell'obiettivo 5*b*, da destinare alle regioni Umbria e Marche, a titolo di contributo di solidarietà, ma che tuttavia è ancora in corso di definizione l'ulteriore specificazione della quota nazionale pubblica a fronte di ciascuno dei predetti Fondi;

Viste le decisioni C(98) 2336 e C(98) 2335 in data 4 agosto 1998, con le quali sono stati approvati, rispet-

tivamente, i nuovi DOCUP delle regioni Marche ed Umbria per tener conto del contributo di solidarietà a loro favore;

Considerata la grave calamità naturale che ha colpito le predette regioni Marche ed Umbria, per le quali è necessario assumere a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 l'intera quota nazionale pubblica;

Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale a fronte FESR e FEOGA, sezione orientamento, al fine di garantire l'attuazione degli interventi per l'anno in corso, in attesa dell'approvazione, da parte della Commissione europea, delle nuove decisioni con le quali adeguare il piano finanziario per misura e per fondo in relazione alla riduzione dei contributi approvati con la suddetta decisione C(98) del 14 luglio 1998;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 430,293 Mecu per l'anno 1998, a valere complessivamente sul FESR e sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 492,351 Mecu, valutate in 955,161 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, pari a 787,737 miliardi di lire, comprensiva delle quote a carico delle regioni Marche e Umbria, pari rispettivamente a 11,009 e 5,734 miliardi di lire, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 5/2026/R in data 6 novembre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FESR e dal FEOGA, sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo 5b, quali risultano dai documenti unici di programmazione approvati dalla Commissione europea, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, pari complessivamente a 955,161 miliardi di lire per l'anno 1998, come riportato nelle allegate tabelle 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.

Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 787,737 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, comprensivi anche delle maggiori quote da destinare alle regioni Marche ed Umbria, pari a 16,743 miliardi di lire;

b) 167,424 miliardi di lire con disponibilità delle regioni, delle province autonome e di altri soggetti pubblici interessati.

2. Con successiva delibera verrà definito il nuovo quadro finanziario per l'anno 1999 e rimodulazione delle annualità 1994-1998.

3. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base di richieste inoltrate dalle regioni e province autonome interessate al Fondo medesimo.

4. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. Le predette regioni e provincie autonome interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 53

TABELLA 1

OBIETTIVO 5*b*
SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FESR ANNO 1998
(Tasso di conversione ecu/lira: 1.940)

(in miliardi di lire)

Regione	Legge n. 183/1987	Regione Altri	Totale QNP
P. A. Bolzano	—	9,095	9,095
Emilia-Romagna	5,077	3,242	8,319
Friuli-Venezia Giulia	13,345	5,882	19,227
Lazio	35,932	26,904	62,836
Liguria	9,309	4,027	13,336
Lombardia	4,474	9,849	14,323
Piemonte	11,200	6,474	17,674
Toscana	20,553	14,275	34,828
P. A. Trento	—	5,521	5,521
Valle d'Aosta	1,311	1,692	3,003
Veneto	16,914	7,845	24,759
Marche (*)	109,315	—	109,315
Umbria (*)	126,892	—	126,892
Totale	354,322	94,806	449,128

(*) Il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria, pari rispettivamente a 7,581 e 0,733 miliardi di lire.

TABELLA 2

OBIETTIVO 5*b*
SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FEOGA ANNO 1998
(Tasso di conversione ecu/lira: 1.940)

(in miliardi di lire)

Regione	Legge n. 183/1987	Regione Altri	Totale QNP
P. A. Bolzano	—	10,978	10,978
Emilia-Romagna	8,695	3,799	12,494
Friuli-Venezia Giulia	15,423	6,804	22,227
Lazio	35,622	14,637	50,259
Liguria	10,216	4,382	14,598
Lombardia	9,316	5,612	14,928
Piemonte	8,683	3,754	12,437
Toscana	15,586	7,673	23,259
P. A. Trento	—	4,968	4,968
Valle d'Aosta	1,273	1,267	2,540
Veneto	26,958	8,744	35,702
Marche (*)	133,365	—	133,365
Umbria (*)	168,278	—	168,278
Totale	433,415	72,618	506,033

(*) Il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria, pari rispettivamente a 3,428 e 5,001 miliardi di lire.

99A0654

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma aggiuntivo cofinanziato dal FESR in relazione al programma operativo «Infrastrutture aeroportuali» nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 116/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 833 del 3 aprile 1997, modificata dalla decisione C(98) 1174 del 19 maggio 1998, con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale «Infrastrutture aeroportuali», che si integra nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del Q.C.S. ob. 1 1994-1999 in data 28 aprile 1998, con la quale è stata approvata la riprogrammazione finanziaria delle risorse comunitarie provenienti dai fondi strutturali pari complessivamente a 743,078 Mecu;

Considerato che in tale contesto sono stati assegnati 50 Mecu, a valere sul FESR, quali risorse aggiuntive nell'ambito del programma «Infrastrutture aeroportuali», come risulta dal programma notificato alla Commissione europea, con una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 50 Mecu, valutati in 97 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere, per un importo di 70 miliardi di lire, alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per la rimanente quota di 27 miliardi di lire alle disponibilità del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché di anticipare i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria al fine di accelerare l'attuazione degli interventi;

Vista le note del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 09700 in data 6 luglio 1998 e n. 07445 in data 28 ottobre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito del programma operativo «Infrastrutture aeroportuali» richiamato in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria, comportanti un cofinanziamento di parte nazionale di complessivi 97 miliardi di lire, di cui 27 miliardi di lire a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzato un contributo di 70 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'anno 1999.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori, eventuali, controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti, il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 57

99A0655

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Rideterminazione delle fonti di finanziamento della delibera n. 223/97, del 3 dicembre 1997, concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale cofinanziati dal FESR da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93». (Deliberazione n. 124/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera 23 giugno 1995 con la quale, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, sono stati destinati, tra l'altro, 1.190 miliardi di lire al finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, compresa l'attività di monitoraggio;

Vista la propria delibera in data 21 marzo 1997, recante: «Modificazione alla deliberazione 23 giugno 1995: assistenza tecnica, pubblicità e monitoraggio», con la quale viene specificato che la somma di 1.190 miliardi di lire di cui al punto precedente comprende una quota pari a 21 miliardi di lire da destinare al finanziamento dell'asse prioritario n. 8 del quadro comunitario di sostegno, per cui le risorse che residuano per il finanziamento dei programmi operativi regionali ammontano a 1.169 miliardi di lire;

Viste le proprie delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995 e 20 novembre 1995, concernenti il programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, nonché la delibera 21 marzo 1997, concernente il cofinanziamento nazionale delle maggiori risorse comunitarie derivanti dall'indicizzazione, attribuite alla regione Abruzzo, con le quali sono stati assegnati, tra l'altro, 1.047,628 miliardi di lire a valere sulle risorse di cui alla citata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera 12 luglio 1996, con la quale veniva stabilito, tra l'altro, che «a valere sulle risorse dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344 (non convertito in legge per decorrenza dei termini), una quota pari al 25 per cento del totale è accantonata per la copertura della quota di finanziamento nazionale destinata alla realizzazione dei programmi regionali di cui al quadro comunitario di sostegno 1994-1999, nonché per la copertura della quota nazionale relativa alla realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno»;

Vista la propria delibera 18 dicembre 1996 con la quale l'accantonamento del 25 per cento di cui alla citata delibera 12 luglio 1996 è stato ridotto del 5 per cento allo scopo di assicurare la copertura di alcune esigenze emerse in sede di riparto delle risorse;

Vista la propria delibera 23 aprile 1997, nella quale, tra l'altro, è specificato che la riduzione di cui sopra è riferita all'importo complessivo delle risorse a valere sui mutui di cui alla legge n. 641/1996 e che pertanto l'accantonamento in questione resta rideterminato nella misura del 20 per cento di dette risorse;

Vista la propria delibera 25 settembre 1997, n. 186/1997, che definisce il quadro generale delle finalizzazioni delle risorse recate dalla legge n. 641/1996, quantificate complessivamente in 10.000 miliardi di lire e che definisce, inoltre, in cifra fissa le assegnazioni in precedenza disposte in percentuale, destinando un importo pari a 2.000 miliardi di lire al cofinanziamento di programmi comunitari, così come indicato nell'allegato n. 3 della medesima delibera;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 641/1996, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base del predetto decreto-legge n. 344/1996;

Considerato che con l'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono state abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità e che alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella «*F*» allegata alla legge finanziaria per l'anno 1998, ferma restando la possibilità di assumere impegni anche a valere sugli esercizi successivi al 1998;

Vista la propria delibera in data 17 marzo 1998, n. 32/98, concernente «Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazione» ed in particolare il punto 5.2;

Tenuto conto che la citata somma di 2.000 miliardi di lire, a valere sulle risorse della legge n. 641/1996, sarà resa disponibile non appena acquisita al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 secondo l'articolazione pluriennale prevista dall'allegato n. 2 alla citata delibera 17 marzo 1998;

Vista la propria delibera 3 dicembre 1997, n. 223/97, con la quale è stato autorizzato l'adeguamento del cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1994-1996, nonché il cofinanziamento stesso per il periodo 1997-1999, in coerenza con le rimodulazioni intervenute in sede comunitaria nei programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Considerata la necessità di specificare, fino all'anno 2001, in armonia con la predetta delibera n. 32/98, il quadro complessivo delle fonti di cofinanziamento nazionale, indicando l'ammontare delle risorse che debbono far carico alla legge n. 488/1992 rispetto a quelle recate dalla legge n. 641/1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il punto 1 della citata delibera 3 dicembre 1997, n. 223/1997, è sostituito dal segnente:

1. «Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FESR nelle regioni dell'obiettivo 1, quali risultano dai programmi operativi approvati dalla Commissione europea, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 3.180,474 miliardi di lire, ad integrazione del contributo di 2.694,422 miliardi di lire attribuito con precedenti delibere.

L'ammontare complessivo attribuito per detti interventi risulta, quindi, di 2.263,466 miliardi di lire per gli anni 1994-1996 e di 3.611,430 miliardi di lire per gli anni 1997 e successivi, come esposto nelle tabelle 1 e 2 allegate, che formano parte integrante della presente delibera.

La copertura finanziaria è così assicurata:

anni 1994-1996:

— 671,270 miliardi di lire, a valere sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, provenienti da assegnazioni già disposte con precedenti delibere;

— 870,528 miliardi di lire, a valere sulle risorse della legge n. 488/1992, provenienti da assegnazioni già disposte con precedenti delibere;

— 721,668 miliardi di lire con disponibilità delle regioni, già previsti con precedenti delibere;

anni 1997 e successivi:

— 1.100,528 miliardi di lire, a valere sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, di cui 967,678 miliardi quali nuove assegnazioni e 132,850 miliardi provenienti da assegnazioni già disposte con precedenti delibere e rimodulate;

— 298,472 miliardi di lire, a valere sulle risorse della legge n. 488/1992, di cui 121,372 miliardi quali nuove assegnazioni e 177,100 miliardi provenienti da assegnazioni già disposte con precedenti delibere e rimodulate;

— 1.168,875 miliardi di lire, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 641/1996, resi disponibili secondo la seguente articolazione pluriennale, ferma restando la possibilità di assumere impegni, per l'intero ammontare, entro i termini previsti dai regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali:

anno 1998: 394,150 miliardi di lire;

anno 1999: 366,850 miliardi di lire;

anno 2000: 259,076 miliardi di lire;

anno 2001: 148,799 miliardi di lire;

— 1.043,555 miliardi di lire con disponibilità delle regioni, di cui, 121,006 miliardi già previsti con precedenti delibere.

Il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 provvede ad erogare le somme di cui alla legge n. 641/1996 nei limiti delle risorse affluite al fondo medesimo».

2. Le tabelle numeri 1 e 2, allegate alla presente delibera, annullano e sostituiscono le tabelle numeri 1 e 2 della citata delibera 3 dicembre 1997, n. 223/97, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 56

TABELLA 1

REGIONI OBIETTIVO 1
AZIONI COFINANZIATE DAL FESR
REGOLAMENTO CEE N. 2081/93
QUOTA NAZIONALE PUBBLICA 1994-1996

MILIARDI DI LIRE

REGIONI	L. 488/92				L. 183/87				TOTALE REGIONI ALTRI	TOTALE QNP
	1994	1995	1996	TOTALE	1994	1995	1996	TOTALE		
ABRUZZO	-	0,436	96,706	97,142	-	0,370	72,496	72,866	72,788	242,796
BASILICATA	16,082	16,366	16,588	49,036	18,078	18,398	18,648	55,124	66,342	170,502
CALABRIA	31,605	64,136	64,195	159,936	23,707	48,108	48,151	119,966	159,900	439,802
CAMPANIA	-	61,272	140,616	201,888	-	45,954	105,462	151,416	151,416	504,720
MOLISE	2,274	5,108	13,892	21,274	1,706	3,832	10,422	15,960	15,512	52,746
PUGLIA	-	-	30,336	30,336	-	-	22,752	22,752	22,524	75,612
SARDEGNA	28,500	58,584	62,796	149,880	21,374	43,938	47,098	112,410	112,410	374,700
SICILIA	-	50,668	110,368	161,036	-	38,000	82,776	120,776	120,776	402,588
TOTALE	**78,461**	**256,570**	**535,497**	**870,528**	**64,865**	**198,600**	**407,805**	**671,270**	**721,668**	**2263,466**

Tasso di conversione Lira/Ecu = 2.000/1

TABELLA 2

REGIONI OBIETTIVO 1
AZIONI COFINANZIATE DAL
FESR
REGOLAMENTO CEE N. 2081/93
QUOTA NAZIONALE PUBBLICA 1997-1999

MILIARDI DI LIRE

REGIONI	L. 488/92	L. 641/96					L. 183/87					TOTALE
	1997	1998	1999	2000	2001	TOTALE	1997	1998	1999	TOTALE	REGIONI ALTRI	QNP
BASILICATA	19,762	30,835	29,596	18,521	10,637	89,589	27,091	27,246	27,678	82,015	60,313	251,679
CALABRIA	21,944	34,608	40,111	21,744	12,489	108,952	30,088	30,582	37,513	98,183	62,912	291,991
CAMPANIA	64,724	112,440	115,216	64,824	37,231	329,711	88,737	99,347	107,739	295,823	295,823	986,081
MOLISE	10,281	19,073	18,782	10,509	6,036	54,400	14,095	16,852	17,566	48,513	48,513	161,707
PUGLIA	92,327	90,524	85,532	72,207	41,472	289,735	126,580	79,983	79,983	286,546	286,546	955,154
SARDEGNA	31,061	43,767	39,744	27,518	15,805	126,834	42,586	38,671	37,173	118,430	118,430	394,755
SICILIA	58,373	62,903	37,869	43,753	25,129	169,654	80,029	55,578	35,411	171,018	171,018	570,063
TOTALE	**298,472**	**394,150**	**366,850**	**259,076**	**148,799**	**1.168,875**	**409,206**	**348,259**	**343,063**	**1.100,528**	**1.043,555**	**3.611,430**

L. 488/92	298,472	0	0	0	0	**298,472**
L. 641/96	0,000	394,150	366,850	259,076	148,799	**1.168,875**
TOTALE	298,472	394,150	366,850	259,076	148,799	**1.467,347**

Tasso di conversione Lira/Ecu = 1.920/1

99A0650

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 1999.

Nomina dei componenti l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

D'intesa tra loro,

Nominano

l'ingegner Alessandro COLETTA, il professor Francesco GARRI, il consigliere Sabino LUCE, il professor Vincenzo RICCIUTO e la professoressa Romilda RIZZO

componenti l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Roma, 29 gennaio 1999

Il Presidente del Senato della Repubblica
MANCINO

Il Presidente della Camera dei deputati
VIOLANTE

99A0738

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato da parte dei signori Bianchini Felice e Penati Rita. (Deliberazione n. VI/40061).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferice e il Direttore generale conferma:

che in data 20 ottobre 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Bianchini Felice e Penati Rita, per l'ampliamento di un fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), fogli n. 3-6, mappale n. 284, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato da parte dei signori Bianchini Felice e Penati Rita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione e la sistemazione della strada di accesso ai maggenghi tra la località Biorca e la località Bosco da parte del consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. VI/40062).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferice e il Direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 agosto 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo, per la manutenzione e la sistemazione della strada d'accesso ai maggenghi tra la località Biorca e la località Bosco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 46, mappali n. 27-29-30-38-39-51-52-58-59, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione e la sistemazione della stada d'accesso ai maggenghi tra la località Biorca e la località Bosco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0598

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e l'ampliamento della strada esistente «Doen - Navaselle - Rocazzano - Predabusa - La Palù - Fopina - Bolina» da parte del signor Rodondi Angelo. (Deliberazione n. VI/40063).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberzione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferice e il Direttore generale conferma quanto segue:

che in data 6 ottobre 1998, è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del signor Rodondi Angelo per la

sistemazione e l'ampliamento della strada esistente «Doen - Navaselle - Rocazzano - Predabusa - La Palù - Fopina - Bolina»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio n. 30, mappali n. 282-285-286-290-293-294-326-328-331, foglio n. 54, mappali n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-23-24-25-26, foglio n. 55, mappali n. 195-297-298-299-300-307-308-309-314-389, foglio n. 77, mappali n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, foglio n. 78, mappali n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-126-127-128, foglio n. 79, mappali n. 1-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49-50-51-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-95-96-102-103-104-139, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e l'ampliamento della strada esistente «Doen - Navaselle - Rocazzano - Predabusa - La Palù - Fopina - Bolina» da parte del signor Rodondi Angelo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0599

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino e ampliamento sosta da parte del comune. (Deliberazione n. VI/40209).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 ottobre 1998 è pervenuta l'istanaza del comune di Casargo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di ripristino e ampliamento sosta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Lecco), mappale n. 3200/A, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino e ampliamento sosta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0695

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio da parte dell'Associazione nazionale alpini. (Deliberazione n. VI/40210).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Associazione nazionale alpini per la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), mappale n. 1751, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento edificio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0696

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gordona dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione del rifugio Alpe Notaro da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/40211).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedi-

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Gordona (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la ristrutturazione del rifugio Alpe Notaro;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gordona (Sondrio), foglio n. 56, mappali numeri 32 e 33 dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione del rifugio Alpe Notaro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0697

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la deliberazione del senato accademico del 16 settembre 1997;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 3 luglio 1998;

Visto il parere del comitato di coordinamento delle università del Lazio del 5 novembre 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 46 del Titolo XVIII relativo alle scuole di specializzazione è inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 47 *(Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera)*. — 1. È istituita presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione in «farmacia ospedaliera». La direzione della scuola ha sede presso l'ex istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università «La Sapienza» di Roma. La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) Farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La scuola ha durata triennale.

La scuola rilascia il diploma di specialista in farmacia ospedaliera.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento ed attività pratiche guidate. Il numero degli

iscritti a ciascun anno di corso viene fissato, anno per anno, in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri fissati dal Ministero dell'università scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.

Manifesto degli studi.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel manifesto annuale degli studi.

Possono partecipare alle prove di ammissione alla scuola i laureati in farmacia e quelli in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista è richiesto per l'iscrizione. Sono altresì ammessi alla scuola, coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso una università straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari ed extrauniversitari.

L'università su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici e privati con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Articolazione del corso degli studi.

Il Consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore didattiche per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile.

Aree didattiche, contenuti didattici-formativi e relativi settori scientifico-disciplinari.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso ed alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti:

Area 1 - Biologia.

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F22A Igiene generale ed applicata:

Area 2 - Chimico-analitica farmaceutica.

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Probabilità e statistica-matematica;

C07X Chimica farmaceutica;

C09X Chimica bromatologica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3 - Tecnologico-applicativa.

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo - tutte le discipline.

La suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in: «Farmacia ospedaliera».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A0656

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 13 gennaio 1999, n. **D/30.**

Disposizioni integrative alla circolare ministeriale n. D/830 del 10 dicembre 1998, concernente le procedure e le modalità di applicazione della riforma della politica agricola comune nel comparto delle «Grandi colture», di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'azienda di Stato gli interventi nel mercato agricolo

All'Ente nazionale risi

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizio doganali - Div. XI S.D.

Alle prefetture

Ai commissari di Governo

Alla direzione generale delle risorse forestali montane e idriche

Alla direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Al comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari

Al comando centro di polizia della Guardia di finanza

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Alla Confederazione produttori agricoli (Copagri)

All'Associazione interprofessionale semi oleosi (AISO)

All'Associazione italiana dell'industria olearia (ASSITOL)

A tutte le altre organizzazioni agricole

Al Comitato intersindacale risicoltori italiani - c/o Ente Risi

All'Associazione industrie risiere italiane (A.I.R.I.)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Unione industriali pastai italiani (UNIPI)

All'Associazione mugnai e pastai d'Italia (Italmopa)

All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi

All'Istituto nazionale della nutrizione

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Ente nazionale sementi elette

All'Associazione sementieri mediterranei (As.Se.Me.)

Alla Confederazione cooperative

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento

All'ufficio strutture

Alle divisioni VII, IX, X

Con circolare n. D/830 del 10 dicembre 1998, punto 3, sono state precisate le condizioni di ammissibilità al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili.

Con la scheda interpretativa del 17 dicembre 1998, la commissione (CE) ha meglio precisato le ragioni pertinenti ed obiettive indicate all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento n. 658/96.

Compatibilmente con i termini di scadenza fissati dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia ed al fine di consentire ai produttori interessati di disporre di un maggior arco temporale per la richiesta di effettuare la sostituzione di superfici originariamente ammissibili con altre non eleggibili alla compensazione al reddito, l'amministrazione ha ritenuto di dover modificare il termine ultimo per la presentazione delle domande previsto dalla circolare n. D/830 del 10 dicembre 1998.

Pertanto, il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissibilità al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili previsto al 15 gennaio di ogni anno dalla circolare ministeriale n. D/830 del 10 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 30 dicembre 1998, è prorogato al 19 febbraio 1999.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Si pregano gli assessori, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 25 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 9

99A0657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Prof. Alessio Pezcoller», in Trento

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1998 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Prof. Alessio Pezcoller», in Trento, composto di diciotto articoli, nonché di un articolo *bis*.

99A0616

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 3 dicembre 1991.

Il giorno 20 gennaio 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione di cooperazione in campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 3 dicembre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 105 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998.

Conformemente all'art. 11, tale convenzione è entrata in vigore in data 20 gennaio 1999.

99A0617

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Glorenza.

Con decreto interministeriale di rettifica n. 832 in data 22 dicembre 1998, si notifica che l'esatta superficie complessiva delle pp.ff. 907/2, 908/2, 911 e 913/2 dell'ufficio catasto di Silandro (Bolzano), allibrate alla P.T. 800/II, è di mq 929 anziché di mq 1.051, così come risulta sulla precedente *Gazzetta Ufficiale* n. 62, pubblicata in data 16 marzo 1998.

99A0658

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 gennaio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1384
Yen giapponese	132,10
Dracma greca	320,98
Corona danese	7,4359
Corona svedese	8,8800
Sterlina	0,69100
Corona norvegese	8,5785
Corona ceca	36,827
Lira cipriota	0,58112
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,24
Zloty polacco	4,1610
Tallero sloveno	188,5000
Franco svizzero	1,6123
Dollaro canadese	1,7260
Dollaro australiano	1,8087
Dollaro neozelandese	2,1107
Rand sudafricano	6,8816

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0761

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «I Gabbiani», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto direttoriale 9 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «I Gabbiani», con sede in Roma, costituita il 22 gennaio 1973 per rogito notaio dott. Giovanni Colangelo, coordinatore del prof. Luigi Vaccaro, e l'avv. Carmela Musolino è stata nominata commissario governativo per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto suddetto.

99A0659

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale, in Roma.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1998, il dott. Francesco Garofalo è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale, in Roma, in sostituzione del dott. Carmelo Barbagallo, dimissionario.

99A0660

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Vecchio Trifoglio» a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1998 il dott. Maurizio Tura, nato a Milano il 28 aprile 1961, è stato nominato per un periodo di dodici mesi - commissario governativo della società cooperativa «Vecchio Trifoglio», con sede in Napoli, costituita il 18 maggio 1988 per rogito notaio Gabriele Giustiniani.

99A0670

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1º febbraio 1999-1º agosto 1999 del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1º agosto 1994-1º agosto 1999» a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti (cod. 52805).

Si rende noto che, per il periodo 1º febbraio 1999-1º agosto 1999, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1º agosto 1994-1º agosto 1999» (cod. 52805) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, nella misura dell'1,80%, sulla base della quotazione dell'EURIBOR del 27 gennaio 1999.

99A0682

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 2 5 0 9 9 *

L. 1.500